

SPORTELLO | PREVIDENZA

La tua pensione

Il Sole **24 ORE**

I TEMPI

Lo strumento per trovare la data di uscita dall'azienda

Pag. 2

GLI ASSEgni

Come calcolare gli importi per chi lascia il lavoro

Pag. 3

LE RISPOSTE

Al traguardo i nuovi coefficienti di trasformazione

Pag. 4

IL SOLE 24 ORE.COM

ONLINE

Gli interventi sulle pensioni



**Borse, Milano limita i danni e chiude a -0,21%
maglia nera d'Europa (-1,33%). Spread in calo**



Sul sito del Sole 24 Ore è possibile seguire in aggiornamento continuo la storia della riforma Fornero. Sotto la lente tutte le notizie sugli interventi che Governo, Parlamento e ministero del Lavoro porranno in essere per superare le incertezze interpretative che sono legate alla fase di avvio delle nuove regole previdenziali. In questi giorni lettori e navigatori hanno potuto inviare sollecitazioni e considerazioni sulla riforma alla casella di posta

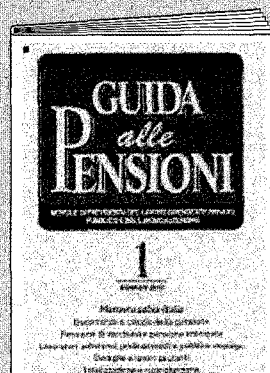
elettronica
sportellopensioni@ilsole24ore.com.

A partire dai prossimi giorni verranno pubblicate sul sito del Sole 24 Ore le indicazioni degli esperti a seguito dei messaggi che sono stati inviati allo sportello dedicato alla previdenza. Alcune di queste risposte saranno pubblicate anche sulle pagine del quotidiano

IN VENDITA

IN ABBONAMENTO

Il mensile sulle pensioni

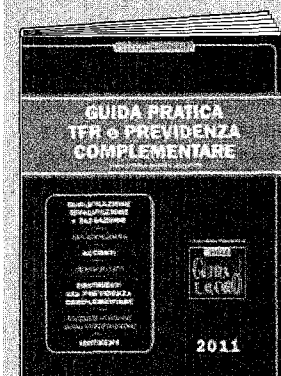


Guida alle pensioni

Il mensile del Sole 24 Ore dedicato alla previdenza del lavoro dipendente privato, pubblico e del lavoro autonomo
In abbonamento a 110 euro sul sito Shopping24

LA GUIDA

Dal Tfr alla complementare



Guida Pratica Frizzera Tfr e previdenza complementare di P. Sanna

La guida illustra le modalità di maturazione, di accantonamento e di rivalutazione del Tfr
**192 pagine
34 euro**

I CHIARIMENTI SULLA RIFORMA

In cantiere il part-time per i lavoratori più anziani

Stretta sulle Casse con effetti rapidi Attenzione agli esodi ma i fondi sono pochi

Davide Colombo
Marco Rogari

Incentivi per favorire il lavoro part time e consentire ai lavoratori "over 50-55" «non più compatibili con le esigenze produttive» di accedere gradualmente al pensionamento. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ribadisce con forza che la riforma previdenziale varata dal Governo con il decreto «salvaItalia» produrrà una rivoluzione epocale ma fa anche capire che l'Esecutivo sta valutando un nuovo pacchetto di misure per consentire a una specifica fetta dei lavoratori di età superiore ai cinquant'anni (quelli non in grado di continuare a svolgere il lavoro a pieno ritmo fino ai nuovi requisiti per il pensionamento) un percorso soft di uscita dal lavoro.

«Stiamo pensando di incentivare i meccanismi di solidarietà espansiva», spiega il ministro Fornero rispondendo alle domande dei lettori del Sole 24 Ore, aggiungendo che i nuovi eventuali interventi si dovranno comunque raccordare con il dispositivo sugli esodi dei lavoratori ultracinquantenni e con le misure già previste con il contratto di reinserimento, entrambi contenuti nel disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato.

L'idea di Fornero è quella di incentivare il part time o forme simili per consentire agli "over 50-55" di accedere al pensionamento in modo graduale dedicando gli ultimi anni di lavoro a trasmettere ai nuovi assunti le competenze accumulate nel corso della propria

carriera». Il tutto all'insegna di quella «collaborazione tra generazioni» che, sottolinea Fornero, si sta dimostrando un reale valore aggiunto. Quanto all'adeguatezza degli assegni previdenziali dopo l'adozione a tutto campo del metodo contributivo, il ministro ribadisce di essere convinta che un grosso aiuto arriverà dalla riforma del mercato del lavoro «perché persegue l'obiettivo di accrescere l'occupazione e renderla più stabile». Una carriera lavorativa continua, infatti, diventa indispensabile in un contesto contributivo puro, dove ogni versamento in più rafforza la pensione futura. «Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro è il naturale complemento alla riforma della previdenza», dice Fornero non senza assicurare che in caso di necessità l'Esecutivo è pronto ad adottare nuove misure. «La priorità del Governo - sottolinea il ministro - è quella di tutelare le fasce deboli e, se ne risconterà la necessità, verranno sicuramente presi provvedimenti anche in materia previdenziale».

Sul fronte dei cosiddetti lavoratori «esodati» (coloro che dopo aver concordato un'uscita incentivata dal lavoro rischiano, per effetto dei nuovi requisiti previdenziali di restare a lungo senza stipendio e senza pensione) Fornero ricorda anzitutto che il Governo ha garantito il "salvagente" ai primi 65 mila salvaguardati. Per gli altri, coloro cioè che transiteranno negli anni venturi alla mobilità lunga, gli «esodandi» come sono stati ribattezzati, il confronto

con i sindacati resta aperto. L'obiettivo è assicurare l'uscita a tutti con i vecchi requisiti. Un'operazione che però non potrà essere realizzata subito anche perché gli attuali vincoli di bilancio lasciano pochissimi margini di manovra.

Fornero annuncia poi che a breve arriveranno il decreto di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (con i quali si traduce in pensione il montante contributivo) e le linee guida sulla possibile stretta da far scattare sui professionisti e le casse privatizzate. Una stretta prevista dal decreto "SalvaItalia" (e leggermente corretta nella tempistica dal decreto milleproroghe) nei casi in cui le Casse non riescano a superare lo «stress test» cui saranno sottoposte quest'anno con il previsto obbligo di garantire un saldo cinquantennale tra entrate contributive e prestazioni in attivo o in pareggio e un saldo previdenziale non negativo. In altre parole, dal ministero arriveranno le indicazioni e i parametri tecnici per la redazione dei bilanci sulla base delle ultime proiezioni macroeconomiche e demografiche previste entro giugno. Se il risultato sarà negativo, scatterà in automatico l'adozione del contributivo pro rata per i professionisti e il contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni. E se anche questi accorgimenti non dovessero garantire la stabilità di lungo periodo, Fornero non esclude di ricorrere alla possibilità del commissariamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OBIETTIVI E I DIFETTI**GLI SCOPI****SOSTENIBILITÀ**

Il sistema è stato adeguato all'allungamento della vita media: mantenendo l'età pensionabile ai livelli stabiliti dalle vecchie regole, si sono pagati assegni per periodi superiori a quelli statisticamente preventivabili in passato e ciò aveva compromesso l'equilibrio del sistema

EQUITÀ

Per il futuro è stato esteso a tutti il metodo contributivo, che commisura l'assegno ai contributi versati e non all'ultimo stipendio percepito (metodo retributivo). Ciò sana le discriminazioni tra chi rientrava nei due diversi regimi e quelle tra generazioni. Inoltre, elimina le discrepanze del vecchio sistema, che premiava chi andava in pensione prima

DIRITTI ACQUISITI

Il passaggio dalle vecchie alle nuove regole è, nelle intenzioni del Governo, graduale, per salvaguardare soggetti deboli e diritti acquisiti: l'innalzamento dell'età pensionabile non vale per molti lavoratori coinvolti da crisi aziendali e il metodo contributivo si applica a chi aveva il retributivo solo *pro rata*, cioè per le quote che maturano da quest'anno

FLESSIBILITÀ

I nuovi requisiti per accedere al pensionamento, pur mediamente più severi dei precedenti, prevedono comunque una serie di correttivi che li rendono flessibili a seconda delle varie situazioni. Per esempio, l'abolizione delle pensioni di vecchiaia è stata temperata con l'introduzione di quelle anticipate

COSA NON FUNZIONA**ESODATI**

Per il momento, la riforma non risolve del tutto il problema degli esodati, cioè dei lavoratori che hanno lasciato il posto con accordi sindacali entro il 4 dicembre scorso senza avere maturato i requisiti per il pensionamento. Per 65 mila «salvaguardati» presto arriverà il decreto ministeriale, per gli altri la soluzione è ancora allo studio

ADEGUATEZZA

Con la riforma il nostro sistema previdenziale assicurerà pensioni legate solamente alla vita contributiva del lavoratore. Il problema dell'adeguatezza degli assegni futuri però rimane, visto che la rivalutazione del montante contributivo è basata sulla crescita del Pil. Una dinamica macroeconomica da non dare per scontata

CASSE PRIVATIZZATE

Il contributivo pro-quota e lo scatto dei contributi di solidarietà dell'1% sulle pensioni dei professionisti nel caso le casse autonome non riuscissero a superare lo «stress test» dell'equilibrio cinquantennale del bilancio previdenziale potrebbero non bastare. E se arrivassero i commissariamenti la tensione con le categorie andrebbe alle stelle

COMPLEMENTARE

La riforma Fornero non introduce nuove misure sul fronte della previdenza complementare, nodo che resta tuttavia cruciale per risolvere il problema dell'adeguatezza delle pensioni future. Le adesioni ai fondi non sono cresciute negli ultimi anni di crisi economica e il disallineamento rispetto ai numeri di altri Paesi ne rimane

IL CONFRONTO**LE NUOVE REGOLE****ANZIANITÀ**

Dal 1° gennaio 2012, non si può più maturare il diritto alla pensione di anzianità. Si può però ottenere la pensione anticipata, che è sempre indipendente dall'età del lavoratore, ma ha requisiti più alti: almeno 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Queste soglie verranno poi aumentate di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014

VECCHIAIA

È stata prevista la graduale unificazione dell'età pensionabile a partire dal 2012: nel 2018 le lavoratrici del settore privato e quelle autonome, oggi favorite, saranno equiparate a tutti gli altri, a quota 66 anni. Dal 2021, poi, l'età pensionabile minima passerà - sempre per tutti - a 67 anni. Da quest'anno l'età dev'essere accompagnata da almeno 20 anni di contributi

LE TAPPE

L'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici autonome e quelle del settore privato rispetto ai 60 anni che erano previsti dal vecchio regime è destinata ad avvenire secondo queste tappe: 62 anni dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013; 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; 65 anni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

LE VECCHIE REGOLE**ANZIANITÀ**

Senza la riforma Fornero quest'anno la pensione di anzianità sarebbe stata riconosciuta con «quota 96», vale a dire 60 anni di età e 36 di contributi, oppure con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Ai requisiti si sarebbe dovuta aggiungere l'anno (o i 18 mesi per gli autonomi) della finestra unica, altro strumento abolito

IL PASSAGGIO AL REGIME CONTRIBUTIVO

Per molti lavoratori dal 1995 la pensione si calcola dando ad alcuni anni un valore secondo il metodo retributivo e ad altri secondo quello contributivo. Qui a fianco il quadro modificato dalla riforma Fornero. Le tre colonne più a destra indicano il metodo di calcolo rispettivamente per gli anni fino al 1995, dal 1996 al 2011 e a partire dal 2012. Il metodo cambia anche secondo l'anzianità maturata al 31 dicembre '95: nelle righe, i vari casi possibili

Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012
18 anni o più	Calcolo retributivo	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo
Meno di 18	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo
Nessuna anzianità contributiva	-	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo

VECCHIAIA

Sessanta anni di età per le donne lavoratrici del settore privato e 65 per le colleghe dipendenti del settore statale e gli uomini. Questo è il requisito anagrafico previsto per il canale di pensionamento di vecchiaia pre-riforma. Per accedere all'assegno bisognava aver accumulato almeno 20 anni di contributi, con una differenza tra lavoratori assicurati prima o dopo il 31 dicembre 1995, anno della riforma Dini

IL CASO

Per chi totalizza l'uscita può arrivare in anticipo

Andare in pensione con qualche mese di anticipo rispetto alle nuove previsioni di legge senza metter nel conto una penalizzazione sull'assegno. È l'obiettivo verso cui possono continuare a guardare, dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero (articolo 24 legge 214/2011), tanti lavoratori precoci.

La strada da battere è quella della totalizzazione. Chi ha già messo insieme 40 anni di contributi nel corso di una lunga vita lavorativa, con versamenti presso enti diversi, può chiedere la somma gratuita di questi contributi. Una volta acquisito il certificato di pensionamento si tratterà solo di attendere i 18 mesi della vecchia finestra mobile per cominciare a incassare la pensione. Il requisito anagrafico, alternativo ai 40 anni di contributi, è 65 anni e, a conti fatti, per questa via si

riesce a raggiungere la pensione qualche mese prima di quanto prevede la norma.

Facciamo un esempio. Un lavoratore che ha cumulato 29 anni e tre mesi di contributi all'Inps, il suo primo ente previdenziale di iscrizione, e che poi ha cumulato altri dieci anni e sei mesi all'Inpdap e, infine, tre mesi alla gestione separata Inps come collaboratore. Chiedendo la totalizzazione gratuita potrà ottenere una pensione composta di tre quote - con una quota anche retributiva - e, soprattutto, il lavoratore potrà incassare il primo assegno Inps già l'anno prossimo, senza aspettare il 2014-2015.

In prospettiva la totalizzazione, che interessa centinaia di migliaia di persone, sarà sempre più conveniente per il pensionamento, nonostante il requisito anagrafico (i fatidici 65 anni di cui s'è detto) sia soggetto a

ulteriori aumenti legati alla speranza di vita; a partire dall'anno venturo con un ulteriore scalino di tre mesi.

Una lunga vita lavorativa implica un periodo di versamenti remoto nel tempo che è (e rimane) basato su un sistema di calcolo retributivo, mentre lo strumento della totalizzazione gratuita, se utilizzato da lavoratori con pochi versamenti prima del 1996, fa scattare il calcolo contributivo per l'intero montante.

La via della totalizzazione, confermata nella circolare Inps 37/2012, non dovrebbe essere superata dall'alternativa della ricongiunzione di periodi contributivi diversi che, come ha ripetuto il ministro in diverse occasioni parlamentari, rimane onerosa come disposto dalla manovra dell'estate scorsa. Il tema, come quello dei lavoratori esodati, resta sul tavolo del confronto con i

sindacati ma l'onere del ritorno alla gratuità anche per le ricongiunzioni (stimato in oltre 1,4 miliardi l'anno dall'Inps) rende assai improbabile un ripensamento.

Nel 2012, per garantire un passaggio più soft al nuovo regime, ci sono due sole altre eccezioni alle nuove regole per il pensionamento e consentono il ritiro anticipato a 64 anni. Il primo caso riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che, in assenza della riforma, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro fine anno. Il secondo riguarda invece le lavoratrici dipendenti, sempre del settore privato, che abbiamo maturato almeno venti anni di versamenti contributivi. Per loro la pensione anticipata viene comunque assicurata a patto che abbiano compiuto i sessanta anni di età.

D.Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO**01 | LA TOTALIZZAZIONE**

L'istituto consente di unificare spezzoni contributivi che sono stati versati in differenti gestioni

02 | LA NOVITÀ

La riforma delle pensioni ha escluso che la totalizzazione possa avvenire soltanto per spezzoni contributivi che

abbiano un'anzianità di almeno tre anni. Spazio, quindi, all'utilizzo di tutti gli spezzoni

03 | L'EFFETTO

Per i lavoratori precoci l'esercizio della possibilità di totalizzare può portare al risultato di ottenere un anticipo sull'età pensionabile

 I tempi**QUANDO LASCERAI IL LAVORO**

In calendario requisiti più severi sempre aggiornati

Dal 2013 la speranza di vita aumenterà l'età e l'anzianità professionale

Fabio Venanzi

Per tanti anni la pensione di anzianità si è conseguita con 57 anni di età e 35 di contributi. La vecchiaia si conseguiva a 65 anni mentre le donne potevano scegliere di andarsene in pensione cinque anni prima. L'alternativa a queste due possibilità era data dai 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica. Poi arrivò il "tempo delle finestre": 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi a seconda di quando si maturava il diritto. Con la riforma Monti-Fornaro sono state cancellate le finestre e si è mantenuto l'adeguamento alla speranza di vita già prevista dalla riforma estiva del 2010.

Per sapere quando si potrà andare in pensione occorre mettersi con carta e penna alla mano e iniziare a fare i conti. Ci aiuta il pensionometro che consente di stabilire in quale anno gli assicurati potranno accedere alla pensione di vecchiaia in correlazione alla data di nascita. Dal 2018 i requisiti vengono uniformati e per la collettività dei lavoratori saranno richiesti 66 anni e 7 mesi. I 7 mesi sono legati all'adeguamento alla speranza di vita. Dal 2013, il de-

creto ministeriale 6 dicembre 2011 ha previsto un adeguamento pari a 3 mesi e il successivo adeguamento stimato è previsto nel 2016 in quattro mesi; dal 2019 gli adeguamenti diventeranno biennali. I requisiti di accesso sono stati rilevati dalla relazione tecnica allegata alla riforma previdenziale.

Inoltre, l'articolo 24, comma 11, del decreto Salva-Italia ha istituito un'ulteriore possibilità di uscita. Le persone che possono vantare un periodo riscattabile prima del 1996 devono valutare con attenzione la convenienza dell'operazione poiché la valorizzazione di tali periodi vieterebbe l'accesso alla pensione con il requisito ridotto.

Infine, ricordiamo che la riforma previdenziale non ha modificato i requisiti di accesso alla pensione in regime di totalizzazione nazionale. La pensione di vecchiaia si consegue con 65 anni mentre quella di anzianità con 40 anni di contributi. Tali requisiti non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita ma subiscono la finestra mobile di diciotto mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSEGNO DI VECCHIAIA

L'anno di pensionamento del lavoratore in base alla data di nascita. Il requisito anagrafico è perfezionato entro la fine dell'anno considerato qualora il lavoratore sia nato entro la data indicata

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
2012	31 dic. 1946	31 dic. 1946	31 dic. 1950	30 giu. 1949	31 dic. 1947
2013	30 sett. 1947	30 sett. 1947	30 sett. 1951	31 mar. 1950	30 sett. 1948
2014	30 sett. 1948	30 sett. 1948	31 mar. 1951	31 mar. 1950	30 sett. 1949
2015	30 sett. 1949	30 sett. 1949	31 mar. 1952	31 mar. 1951	30 sett. 1950
2016	31 mag. 1950	31 mag. 1950	31 mag. 1951	30 nov. 1950	31 mag. 1951
2017	31 mag. 1951	31 mag. 1951	31 mag. 1952	30 nov. 1951	31 mag. 1952
2018	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952
2019 (*)	31 genn. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953
2020 (*)	31 genn. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954
2021 (*)	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954
2022 (*)	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955
2023 (*)	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956
2024 (*)	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957
2025 (*)	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958
2026 (*)	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959
2027 (*)	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960
2028 (*)	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961
2029 (*)	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961
2030 (*)	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962
2031 (*)	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963
2032 (*)	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964
2033 (*)	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965
2034 (*)	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966
2035 (*)	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967
2036 (*)	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968
2037 (*)	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969
2038 (*)	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970
2039 (*)	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971
2040 (*)	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972
2041 (*)	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972
2042 (*)	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973
2043 (*)	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974
2044 (*)	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975
2045 (*)	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976
2046 (*)	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977
2047 (*)	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978
2048 (*)	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979
2049 (*)	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980
2050 (*)	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981

Nota: (*) Dal 2018 il requisito è identico per tutte le categorie di lavoratori

L'ANTICIPO RISERVATO AI «CONTRIBUTIVI»

Requisito per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai lavoratori «contributivi puri». Il requisito anagrafico per la pensione anticipata è raggiunto entro la fine dell'anno considerato qualora il lavoratore sia nato entro la data indicata

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 (*)	Al 31 dicembre il requisito è raggiunto se il soggetto è nato entro
2012	63 anni	-
2013	63 anni e 3 mesi	-
2014	63 anni e 3 mesi	-
2015	63 anni e 3 mesi	30 sett. 1952
2016	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1953
2017	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1954
2018	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1955
2019	63 e 11 mesi	31 gen. 1956
2020	63 e 11 mesi	31 gen. 1957
2021	64 e 2 mesi	31 ott. 1957
2022	64 e 2 mesi	31 ott. 1958
2023	64 e 5 mesi	31 lug. 1959
2024	64 e 5 mesi	31 lug. 1960
2025	64 e 8 mesi	30 apr. 1961
2026	64 e 8 mesi	30 apr. 1962
2027	64 e 11 mesi	31 gen. 1963
2028	64 e 11 mesi	31 gen. 1964
2029	65 e 1 mese	30 nov. 1964
2030	65 e 1 mese	30 nov. 1965
2031	65 e 3 mesi	30 sett. 1966
2032	65 e 3 mesi	30 sett. 1967
2033	65 e 5 mesi	31 lug. 1968
2034	65 e 5 mesi	31 lug. 1969
2035	65 e 7 mesi	31 mag. 1970
2036	65 e 7 mesi	31 mag. 1971
2037	65 e 9 mesi	31 mar. 1972
2038	65 e 9 mesi	31 mar. 1973
2039	65 e 11 mesi	31 gen. 1974
2040	65 e 11 mesi	31 gen. 1975
2041	66 e 1 mese	30 nov. 1975
2042	66 e 1 mese	30 nov. 1976
2043	66 e 3 mesi	30 sett. 1977
2044	66 e 3 mesi	30 sett. 1978
2045	66 e 5 mesi	31 lug. 1979
2046	66 e 5 mesi	31 lug. 1980
2047	66 e 7 mesi	31 mag. 1981
2048	66 e 7 mesi	31 mag. 1982
2049	66 e 9 mesi	31 mar. 1983
2050	66 e 9 mesi	31 mar. 1984

Nota: (*) Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutata, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del Pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)

CONTRIBUTIVO PER TUTTI

«Pro rata» agli esclusi della riforma del 1995

Giampiero Falasca

La riforma pensionistica elaborata dal ministro Fornero si basa su alcune linee guida: da quest'anno si introduce il contributivo pro rata per tutti, anche per coloro che erano rimasti esclusi dopo la riforma del 1995 (cioè coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). Il ventaglio delle prestazioni, almeno nelle intenzioni, viene semplificato: la regola è la pensione di vecchiaia e l'eccezione è il trattamento anticipato. Sia l'assegno di vecchiaia che la pensione anticipata potranno essere conseguiti una volta raggiunti requisiti più severi. Non solo: sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi sono soggetti all'adeguamento della speranza di vita: man mano che aumenta la vita media si sposta l'età per il pensionamento e saranno richiesti più anni di contributi. Per le pensioni di vecchiaia, per l'anticipata o per l'assegno sociale viene abolito il meccanismo della finestra mobile: in pratica quando si maturano i requisiti non si devono più aspettare 12 o 18 mesi (per i dipendenti e per gli autonomi)

per ricevere la pensione.

Per la pensione di vecchiaia rimane, fino al 2018, una differenza di trattamento per le donne del settore privato. Dal 2021, per tutti, uomini e donne, del settore pubblico e del privato, l'età della pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita. La pensione anticipata consente di andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo se si superano i 41 anni e 1 mese di contributi per le donne e i 42 anni e 1 mese per gli uomini (con una crescita negli anni del requisito). Solo i lavoratori dipendenti del settore privato che, entro il 31 dicembre 2012, maturano i requisiti per la vecchia pensione di anzianità (almeno 60 anni di età e quota 96 con la somma dei contributi) possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni. Le lavoratrici del privato possono conseguire (se più favorevole) la pensione di vecchiaia a 64 anni qualora maturino, quest'anno, 20 anni di contributi e compiano 60 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia il limite minimo contributivo è di 20 annualità con 66 anni di età per dipendenti, autonomi e lavoratrici del pubblico impiego, 62 per quelle del privato

La pensione di vecchiaia è subordinata al raggiungimento di un determinato requisito anagrafico con almeno 20 anni di contributi (per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 occorre anche che l'assegno sia pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale). Per lavoratori dipendenti e autonomi da quest'anno occorrono 66 anni di età; lo stesso vale per le lavoratrici del pubblico impiego. Per le lavoratrici del privato occorrono, quest'anno, 62 anni; per le autonome il requisito è fissato a 63 anni e sei mesi. L'armonizzazione si raggiungerà nel 2016: 66 anni e sette mesi; nel 2021 il requisito dell'età sarà per tutti di 67 anni

SOGLIA MASSIMA

I lavoratori che lo desiderano hanno diritto a restare sul posto di lavoro fino a un'età massima di 70 anni con conseguente adeguamento dei coefficienti di trasformazione

I nuovi requisiti della pensione di vecchiaia rappresentano la soglia minima, nel senso che i lavoratori possono restare al lavoro, con il diritto alla conservazione del posto, fino a 70 anni. Anche per questo, i coefficienti di trasformazione - che permettono di calcolare la pensione a partire dai contributi accumulati e rivalutati in base all'età di pensionamento e all'aspettativa di vita - saranno utilizzati fino a 70 anni. I nuovi coefficienti saranno operativi dal 2013. I coefficienti - secondo la circolare Inps 37/2012 - saranno aumentati quando, con il miglioramento della speranza di vita il limite di 70 anni diventerà 71 e così via

USCITA ANTICIPATA

Abolite le pensioni di anzianità con le «quote», la riforma consente l'uscita anticipata solo con più di 40 anni di contributi: 41 e un mese per le donne, 42 e un mese per gli uomini nel 2012

Dal 2012 sono abolite le pensioni di anzianità con le «quote», il mix tra età anagrafica e anzianità contributiva. La riforma consente la pensione anticipata solo con più di 40 anni di contributi. In particolare: 41 e un mese per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini. Questo requisito sarà aumentato nel 2013 (per le donne 41 anni e due mesi e per gli uomini 42 anni e due mesi) e nel 2014 (rispettivamente, 41 anni e tre mesi e 42 anni e tre mesi). Non è tutto: questi requisiti sono soggetti al periodico adeguamento della speranza di vita: nel 2013 occorrerà prevenire tre mesi in più

PENALIZZAZIONE

In caso di pensione anticipata dal 2018 scatterà una penalizzazione quando una parte dell'assegno sia calcolata con il retributivo se il lavoratore avrà meno di 62 anni d'età

La pensione anticipata con 41 anni e 1 mese per le donne e 42 e due mesi per gli uomini (i requisiti sono riferiti al 2012) non è però del tutto sganciata dall'età. Nel caso in cui una parte dell'assegno sia calcolata con il metodo retributivo, se la pensione viene raggiunta prima dei 62 anni ci sarà - dal 2018 - una penalizzazione per ogni anno di anticipo. Il taglio è dell'1% per ogni anno mancante fino ai 60, quindi la penalità sale al 2% per ogni anno ulteriore. Con il decreto milleproroghe la penalità, applicata alla parte della pensione calcolata con il retributivo, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2017

ASSEGNO MINIMO

Per chi ha maturato contributi solo dopo il 1° gennaio 1996 la pensione anticipata è solo a 63 anni con 20 annualità e con un assegno almeno 2,8 volte superiore a quello sociale

Per chi ha contribuito dopo il 1° gennaio 1996 la pensione anticipata può essere ottenuta, una volta lasciato il lavoro, a 63 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi effettivi (sono quindi esclusi dal novero i contributi figurativi). L'altra condizione è che la prima rata della pensione mensile sia pari ad almeno 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (per il 2012, questo parametro, che verrà rivalutato, è 1.201 euro). Anche la pensione anticipata a 63 anni è soggetta all'adeguamento della speranza di vita, per cui dal 2013 sarà necessario raggiungere 63 anni e 3 mesi

DIFFERENZE DI TRATTAMENTO

Regole omogenee ancora lontane

Fabio Venanzi

Le principali novità introdotte della Riforma Monti-Fornero ormai sono note: dal superamento della finestra mobile all'innalzamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia all'adeguamento alla speranza di vita applicato anche agli ex 40 anni di contributi.

Tuttavia casi simili sono disciplinati diversamente a seconda che l'ente di previdenza sia l'Inps o sia l'Inpdap, ancorché dal dicembre scorso abitino sotto lo stesso tetto. Il caso di Maria Carla e dell'amica Francesca è un esempio eclatante: stessa età e storia contributiva ma discipline diverse a causa dei settori di appartenenza. In altri casi, l'applicazione del decreto Salva Italia ha generato dei benefici come accade a Dante, lavoratore autonomo che perde la finestra mobile di diciotto mesi, e a Carlo, il quale potrà lavorare tre anni in meno grazie al sistema contributivo, seppure con un assegno inferiore rispetto ai privilegiati sistemi di calcolo. Un passo in avanti sarà fatto nel 2018, quando il requisito per l'accesso alla pensione di

vecchiaia sarà uniforme per tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, lavoratrici del pubblico impiego e privato nonché le autonome. Inoltre, salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, dal 2021 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni.

Un denominatore comune per tutti è la modalità di calcolo della pensione che, dal 1° gennaio scorso, viene calcolata con le regole del sistema contributivo anche per chi rientrava nel sistema retributivo; la novità è limitata alle anzianità successive a tale data. Un ulteriore passo in avanti verso la vera armonizzazione dei sistemi di calcolo della pensione, già timidamente introdotta dalla Riforma Dini (Legge 335/1995).

Il sistema contributivo restituisce sotto forma di rendita pensionistica quanto accumulato nel corso della vita lavorativa dall'iscritto: maggiore sarà l'età all'atto del pensionamento maggiore sarà la quota di pensione che verrà messa restituita mensilmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NATO NEL 1955

Lavoratore nato il 3 febbraio 1955 con poco meno di 30 anni di contributi a fine 2011. Sconta la clausola di salvaguardia della riforma: dal 2021, a prescindere dalla speranza di vita, serviranno almeno 67 anni di età

Biagio è nato il 3 febbraio 1955, giorno del suo onomastico. Ha sempre fatto lavori saltuari che non gli hanno permesso di avere una carriera previdenziale piena: alle fine del 2011 ha poco meno di 30 anni di contributi. I 65 anni sono ancora lontani (2020) e le questioni pensionistiche le lascia volentieri agli altri. Tuttavia, anche lui, dopo la riforma Monti, vuol capire cosa ne sarà dei suoi contributi. Per gli uomini dipendenti e autonomi le novità non sono rilevanti, infatti dal 2012 il requisito è stato innalzato a 66 anni, un anno in più (ma è stata cancellata la finestra, cioè il pagamento del primo assegno di pensione trascorso un anno dalla maturazione dei requisiti). I requisiti di anzianità varieranno ogni tre anni e dal 2019 ogni biennio a causa dell'aumento legato alla speranza di vita. La legge stabilisce che, in ogni caso anche se la speranza di vita non dovesse aumentare, dal 2021 occorreranno almeno 67 anni per accedere alla pensione (il requisito è comune per uomini e donne, del settore pubblico come del settore privato). Biagio nel 2021 avrà 66 anni e 11 mesi. Si consola pensando che andrà in pensione nel 2022 (sempre che la normativa non diventi più severa).

LAVORATORE AUTONOMO

Autonomo nato il 13 novembre 1947, sembrava destinato alla pensione dopo 18 mesi dal compimento dei 65 anni. Cancellata la finestra, percepirà la pensione dal 1° marzo 2014, con un anticipo di 4 mesi

Dante è nato il 13 novembre 1947 e quest'anno sarebbe andato in pensione raggiungendo i 65 anni con 30 anni di contributi. È sempre stato un lavoratore autonomo, secondo la riforma del 2010 avrebbe percepito la prima rata di pensione trascorsi 18 mesi della maturazione del requisito anagrafico: giugno 2014 il traguardo. Ora, dopo la riforma Fornero, scopre che il requisito per la pensione di vecchiaia è stato innalzato a 66 anni e che contemporaneamente è stata abolita l'attesa di un anno e mezzo (un anno per i dipendenti) per il pagamento dell'assegno dal momento in cui si raggiunge il requisito dell'età, 66 anni. Dante, dunque, dovrebbe andare in pensione dal dicembre 2013. Però, dall'anno prossimo il requisito anagrafico sarà complicato dal fattore-speranza di vita, più la vita media si allunga più si ritarda l'età del pensionamento. Nel 2013 ci sarà il primo adeguamento al rialzo di tre mesi. Questo, per Dante significa andare in pensione compiuti 66 anni e tre mesi, requisito che raggiungerà a febbraio 2014. La pensione Inps verrà pagata dal 1° marzo. Sembra paradossale, ma la riforma ha portato a Dante uno sconto di quattro mesi di lavoro.

LA STATALE

Nata il 31 dicembre 1951, registrata all'Anagrafe il 1° gennaio 1952. Cancellata la pensione di anzianità, sarà in pensione da aprile 2018 dopo 41 anni e 10 mesi di contributi. Fatale un giorno di differenza

Maria Carla è nata il 31 dicembre 1951, ma i genitori decisero di registrarla il 1° gennaio 1952. Figlia di dipendenti pubblici, avevano voluto che seguisse le loro orme: il pubblico dava sicurezza e privilegi. Già da qualche tempo nutrivano dubbi sul fatto di poter andare in pensione nel 2012, nonostante maturasse i 60 anni di età e i 36 di contributi a giugno 2012, tutti lavorati come ragioniera in un Comune. Già dal 2010 Maria Carla aveva dovuto rassegnarsi all'idea di andare in pensione di vecchiaia a 60 anni e aveva dovuto considerare la pensione di anzianità, con il sistema delle quote (nel 2012, secondo la vecchia normativa, per i dipendenti 60 anni di età e 36 di contributi). La riforma Fornero, però, ha cancellato la pensione di anzianità. Per Maria Carla ora la pensione scatta di sei anni: aprile 2018, quando dovrebbero essere richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata (41 anni e tre mesi come requisiti contributivi, incrementati di sette mesi come speranza di vita). Per la pensione di vecchiaia occorre aspettare qualche mese in più, fino al 1° agosto 2018. Un giorno di ritardo nella registrazione all'Anagrafe e lo status di dipendente pubblica hanno trasformato il calendario per la pensione in un'attesa lunghissima.

 Gli assegni**QUANTO INCASSERAI**

Con il contributivo benefici maggiori per chi rinvia l'uscita

Un aumento dello stipendio a fine carriera incide in misura ridotta sul trattamento

Claudio Pinna

Con il metodo contributivo più a lungo si lavora migliore sarà il tasso di sostituzione, cioè la percentuale della pensione rispetto all'ultimo stipendio. La copertura offerta dall'Inps, in particolare quella relativa ai periodi con riferimento ai quali è prevista l'applicazione del metodo contributivo, è influenzata in maniera determinante dalle modalità sulla base delle quali il lavoratore svolge la propria attività professionale (basti pensare all'evoluzione retributiva personale). Anche il quadro demografico e finanziario è in grado di produrre un significativo impatto sulle prestazioni finali. L'effetto può essere valutato attraverso una serie di proiezioni della copertura pensionistica garantita dal sistema pubblico al variare dei contesti di riferimento. Tre sono state le variabili delle quali si è valutato l'impatto: una diversa evoluzione retributiva del lavoratore, un diverso incremento della sopravvivenza media, una diversa crescita del Pil. Nella proiezione standard la crescita retributiva è stata ipotizzata costante nel corso della vita lavorativa. Gli incrementi sono stati considerati, in termi-

ni percentuali, equivalenti dall'ingresso nel mondo del lavoro al pensionamento. Nelle altre proiezioni sono state quindi utilizzate due possibili evoluzioni retributive: una anticipata, caratterizzata da una serie di incrementi retributivi più elevati nel corso della prima parte dell'attività lavorativa, e successivamente più contenuti, ed una ritardata, con un inizio poco brillante e quindi una progressiva ripresa dei redditi percepiti nella seconda fase della vita professionale. Nella proiezione con evoluzione retributiva anticipata si è ipotizzato che in termini reali la retribuzione finale (i 30mila, 75mila, 150mila euro) sia raggiunta dai dipendenti a 46 anni di età. Nel caso di evoluzione ritardata si è ipotizzato un mantenimento in termini reali della retribuzione iniziale sino ai 45 anni di età e poi una crescita più elevata per raggiungere al pensionamento le retribuzioni finali ipotizzate. In genere la copertura si incrementa notevolmente in presenza di una crescita dei redditi anticipata (per un periodo maggiore infatti si destinano al finanziamento della previdenza pubblica contributi più elevati).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IPOTESI IN BASE A CARRIERA E PIL

LE IPOTESI	REQUISITI	CONTRIBUTIVO PURO			MISTO SECONDO LA RIFORMA DINI			MISTO SECONDO LA RIFORMA MONTI-FORNERO		
	Età al 31 dicembre 2011	40 anni			50 anni			60 anni		
	Età di prima iscrizione all'Inps	25 anni			25 anni			25 anni		
	Retribuzione annua lorda percepita nel primo anno di attività lavorativa	15.000			15.000			15.000		
	Retribuzione annua lorda percepita nell'ultimo anno di attività lavorativa	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
PIL 1,0%	A 66 anni	58,2%	39,1%	27,5%	66,5%	49,5%	39,2%	78,5%	66,9%	52,1%
	A 68 anni	65,6%	44,0%	31,0%	73,5%	54,3%	43,0%	83,2%	71,1%	56,0%
	A 70 anni	74,2%	49,7%	35,0%	81,5%	59,9%	47,5%	88,5%	75,8%	60,2%
PROIEZIONE STANDARD PIL 2,0%	A 66 anni	70,6%	46,0%	32,1%	74,6%	54,6%	42,9%	78,8%	67,1%	52,4%
	A 68 anni	80,5%	52,2%	36,4%	83,4%	60,5%	47,5%	83,8%	71,6%	56,5%
	A 70 anni	92,1%	59,5%	41,4%	93,6%	67,4%	52,8%	89,5%	76,6%	61,0%
PROIEZIONE STANDARD PIL 0%	A 66 anni	48,5%	33,6%	23,9%	59,9%	45,2%	36,1%	78,3%	66,6%	51,9%
	A 68 anni	54,2%	37,5%	26,7%	65,4%	49,2%	39,3%	82,7%	70,6%	55,6%
	A 70 anni	60,7%	42,0%	29,9%	71,8%	53,8%	43,0%	87,6%	75,0%	59,5%
EVOLUZIONE RETRIBUTIVA ANTICIPATA	A 66 anni	63,7%	50,2%	31,1%	73,3%	62,6%	55,8%	83,1%	73,2%	59,3%
	A 68 anni	72,4%	57,7%	35,7%	81,7%	70,2%	63,2%	88,0%	78,1%	64,2%
	A 70 anni	82,7%	66,5%	41,1%	91,4%	79,2%	71,8%	93,8%	83,8%	69,9%
EVOLUZIONE RETRIBUTIVA POSTICIPATA	A 66 anni	53,8%	34,3%	23,6%	62,3%	44,7%	35,4%	78,5%	66,9%	52,1%
	A 68 anni	61,1%	39,1%	27,0%	69,2%	49,5%	39,2%	83,2%	71,1%	56,0%
	A 70 anni	69,6%	44,6%	30,9%	77,1%	55,1%	43,6%	88,5%	75,8%	60,2%
SOPRAVVIVENZA MEDIA PIU' CONTENUTA	A 66 anni	63,8%	42,8%	30,2%	69,5%	51,6%	41,0%	78,8%	67,1%	52,4%
	A 68 anni	72,4%	48,5%	34,2%	77,2%	57,0%	45,2%	83,7%	71,5%	56,4%
	A 70 anni	82,4%	55,2%	38,9%	86,3%	63,3%	50,2%	89,3%	76,5%	60,9%
SOPRAVVIVENZA MEDIA PIU' ELEVATA	A 66 anni	52,1%	35,0%	24,7%	63,2%	47,1%	37,3%	78,2%	66,6%	51,9%
	A 68 anni	58,3%	39,1%	27,5%	69,3%	51,3%	40,6%	82,7%	70,6%	55,5%
	A 70 anni	65,4%	43,8%	30,9%	76,2%	56,1%	44,4%	87,6%	75,0%	59,5%

GLI ALTRI FATTORI

Per l'importo decisiva la crescita del Pil

Nelle proiezioni presentate in questa pagina tra le variabili considerate figura la crescita della sopravvivenza media. Nella proiezione standard la crescita della sopravvivenza media futura è stata ipotizzata in linea con quella media riscontrata in Italia nel corso dell'ultimo periodo. Questa ipotesi ha un impatto sulle modalità attraverso le quali si stimano i coefficienti che saranno adottati dall'Inps per la conversione in rendita dei montanti maturati ai fini del calcolo contributivo. Nelle altre proiezioni sono state utilizzate due alternative: una evoluzione della sopravvivenza più elevata (pari al 50% in più di quella adottata nella proiezione standard) e una più contenuta (pari al 50% in meno). In genere la copertura offerta dall'Inps si riduce al crescere della sopravvivenza media (le prestazioni devono infatti essere erogate per un periodo più prolungato e quindi, a parità di contributi maturati, la prima rata di rendita è più contenuta). Per il dipendente 40enne con la crescita retributiva moderata la prestazione varia dal 58% della situazione di base a un 52% in presenza di una evo-

luzione della sopravvivenza media più elevata, a un 64% in caso di evoluzione più contenuta. Infine, consideriamo l'evoluzione del Pil. Nella proiezione standard l'evoluzione del Pil è stata ipotizzata all'1% in termini reali. Nelle altre proiezioni sono state invece utilizzate due alternative: una crescita reale annua del Pil pari al 2,0% e una pari allo 0% (sempre in termini reali). Anche in questo caso le differenze risultano essere sensibili: al crescere dell'evoluzione del Pil cresce anche la copertura offerta dall'Inps. Per il dipendente 40enne con una storia retributiva moderata la prestazione varia dal 58% della situazione di base a un 71% in presenza di una crescita del Pil più accentuata, a un 49% in caso di crescita più contenuta. I risultati delle proiezioni dimostrano quanto sia importante considerare per la stima delle prestazioni finali tutti i dati specifici relativi alla storia personale del dipendente e valutare nella maniera più appropriata i futuri contesti economici e demografici.

Cl. Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PIÙ ANZIANI

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi, il 2012 porta per la prima volta il sistema contributivo

Per questi lavoratori il metodo contributivo è applicato sulla quota di pensione maturata dal 2012. La pensione si calcola sommando le due componenti. La prima è pari al 2% della retribuzione pensionabile entro i 42.111 euro (per i contributi prima del 1992 la retribuzione pensionabile è la media degli ultimi anni - 5 o 10 - per i dipendenti privati per gli autonomi; per i contributi post 1992 la base è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti e gli ultimi 15 anni per gli autonomi). La seconda è pari a contributi accumulati dal 1° gennaio, capitalizzati in base al Pil, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (variabile in base all'età)

CONTRIBUTIVO PURO

Conto corrente virtuale dell'Inps in cui vengono riconosciuti i contributi versati dall'azienda e quelli a suo carico, rivalutati in base all'incremento del Pil

L'Inps, per ciascun iscritto, attiva una sorta di conto corrente virtuale, nell'ambito del quale vengono riconosciuti i contributi versati a suo favore. Si conteggiano sia le somme pagate dall'azienda sia quelle pagate personalmente (per i lavoratori dipendenti il 33% della retribuzione annua lorda percepita). Tali contributi sono rivalutati sulla base dell'incremento del Pil (più precisamente della media mobile calcolata lungo gli ultimi 5 anni). Al pensionamento, il montante dei contributi maturati rivalutati viene convertito in rendita utilizzando una serie di coefficienti che dipendono dall'età posseduta

GLI «INTERMEDI»

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi l'assegno si continua a calcolare secondo il sistema misto

I lavoratori che ricadono in questo sistema erano già sottoposti al sistema misto, formato da una parte di pensione calcolata secondo il metodo retributivo e un'altra secondo quello contributivo. La riforma conferma tale sistema di calcolo. Anche in questo caso, la prima quota di pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione e la seconda quota si ricava moltiplicando il montante contributivo (la cui aliquota di contribuzione è oggi del 33% per i lavoratori dipendenti) per il coefficiente di trasformazione che è più severo man mano che si anticipa il pensionamento

LA DATA

Le penalizzazioni per chi aveva meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995 sono iniziate già dall'anno successivo: per questi lavoratori il metodo contributivo vale da allora

La data che ha fatto da spartiacque per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano accumulato meno di 18 anni di contributi è proprio quella del 31 dicembre 1995 (fissata dalla riforma Dini di quell'anno). In pratica, ai fini pensionistici, per questi lavoratori tutta la contribuzione che risulta versata prima di questa data viene valorizzata secondo il metodo retributivo, mentre tutta quella relativa ai periodi dal 1° gennaio 1996 in poi entra nel calcolo seguendo il metodo contributivo. L'estensione di quest'ultimo a tutti dal 1° gennaio scorso, quindi, non ha portato cambiamenti sull'ammontare degli assegni per questi lavoratori

I PIÙ GIOVANI

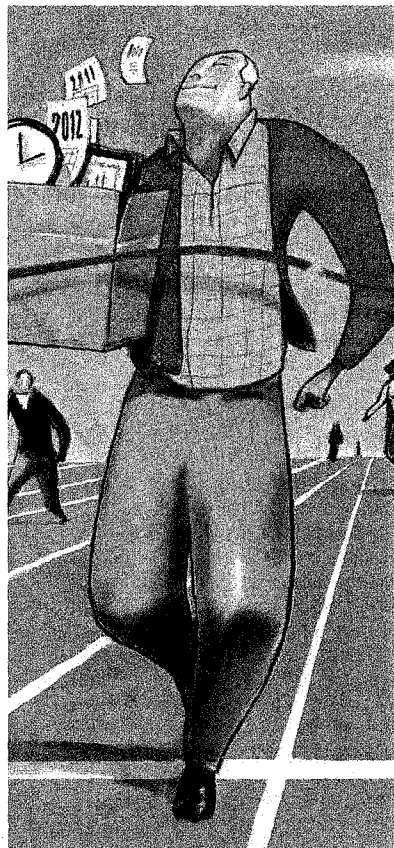
Lavoratori per i quali, alla data del 31 dicembre 1995, non era stato ancora versato alcun contributo: la riforma non cambia nulla, resta il metodo contributivo unico

Per questi lavoratori la pensione va calcolata in base a una quota unica, secondo il solo sistema contributivo. L'assegno sarà pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. Questi ultimi, esattamente come per gli altri lavoratori, variano in base all'età. Dal 2010 vanno da un minimo del 4,42% a 57 anni a un massimo del 5,62% a 65 anni. Il prossimo aggiornamento avverrà l'anno prossimo: per legge, infatti, i coefficienti devono essere rivisti ogni tre anni, in base alle modifiche nella speranza di vita. Secondo la riforma, inoltre, devono essere fissati fino all'età di 70 anni

LA DIPENDENTE DEL PRIVATO

Lavoratrice nata il 7 marzo 1952 con 60 anni di età e 36 di contributi a giugno 2012. Dopo la riforma andrà in pensione di vecchiaia nel dicembre 2015, a 63 anni e 9 mesi. Ben prima della coetanea iscritta all'Inpdap

Francesca è nata il 7 marzo 1952 e assieme a Maria Carla ha vissuto gli anni di studio. Poi ha trovato occupazione in un'azienda privata. Come Maria Carla, pensava di raggiungere "quota 96" nel giugno 2012: 60 anni di età anagrafica e 36 di contributi. Nel settore privato i requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne non sembravano essere nell'occhio del ciclone. Gli innalzamenti venivano previsti con gradualità e Francesca era certa che non sarebbe stata intaccata da alcuna novità: mancava pochissimo all'obiettivo. A cambiare la prospettiva di Francesca è intervenuta la riforma Monti: il decreto legge 201/2011 ha fatto slittare di cinque anni il traguardo della pensione. Fortuna ha voluto che, in sede di conversione del decreto, sia stata introdotta una facilitazione: le lavoratrici del settore privato possono conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del 64esimo anno di età qualora entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato i 60 anni di età e i 20 di contributi. Francesca è (quasi) salva. I sei anni di Maria Carla per lei diventano "solo" quattro: marzo 2016 è il nuovo traguardo. Andando però a consultare tabelle e articoli su «Il Sole 24 Ore» Francesca scopre che la pensione di vecchiaia per lei è ancora più vicina: dicembre 2015 a 63 anni e 9 mesi, considerando la finestra mobile 2 anni e 6 mesi in più.



CONTRIBUTIVO PURO

Lavoratore nato nell'agosto 1954 con 20 di contributi nel 2018, maturati dal 1996. Potrà andare in pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi se la sua rendita maturata sarà almeno 2,8 volte l'assegno sociale

Carlo è nato nell'agosto del 1954 e nel 2018 potrà vantare 20 anni di contributi effettivi: tutti dal 1996. Il sistema di calcolo è contributivo puro. Per i lavoratori come Carlo, la riforma Monti ha previsto un canale "riservato" prevedendo un requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto a quello previsto per la pensione di vecchiaia. I periodi utili sono quelli coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto. C'è un'altra condizione: oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo mensile della rendita pensionistica non può essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2012 1.201,20 euro). Il montante, da cui deriva la pensione contributiva, è calcolato prendendo a riferimento la retribuzione percepita tempo per tempo e applicando su di essa l'aliquota del 33 per cento. Il montante annuo verrà rivalutato per la variazione media quinquennale del Pil. A fine carriera, il montante complessivo verrà moltiplicato per un coefficiente (stabilito nella Riforma Dini) legato all'età di chi va in pensione. Ne deriva che, con Pil = 1, il lavoratore dovrà percepire annualmente una retribuzione media pari a 40/45 mila per avere diritto alla pensione anticipata con 20 anni di contributi.

CARRIERE UGUALI. ETÀ DIVERSE

Per tre lavoratori di 40, 50 e 60 anni attivi a 25 anni con stipendio identico e aumenti costanti l'uscita con il contributivo puro, il «misto» Dini e il «misto» Fornero porterà a tassi di sostituzione del 58,2%, 66,5% e 78,5%

Paolo, Giovanni e Mario hanno, al 31 dicembre 2011, rispettivamente 40, 50 e 60 anni di età. Tutti e tre hanno iniziato a lavorare a 25 anni con una retribuzione annua lorda iniziale di 15 mila euro. Nei confronti dei tre dipendenti la pensione finale sarà determinata, per Paolo (iscritto per la prima volta all'Inps dopo il 31 dicembre 1995), secondo il metodo contributivo puro; per Giovanni (con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), utilizzando il metodo misto così come stabilito dalla riforma Dini; per Mario sulla base del metodo misto introdotto dalla riforma Monti-Fornero (in sostanza il sistema contributivo è previsto esclusivamente dall'1° gennaio 2012). Con un incremento retributivo costante, un'evoluzione della sopravvivenza (speranza di vita) media e un incremento del Pil pari all'1% annuo, Paolo con una retribuzione finale di 30 mila euro e un pensionamento a 66 anni avrà un tasso di sostituzione del 58,2%; Giovanni (età della pensione sempre a 66 anni) avrà un tasso di sostituzione del 66,5%; infine Mario (stessi parametri di età e stipendio) avrà un tasso di sostituzione del 78,5 per cento.

STIPENDI PIÙ ELEVATI PENALIZZATI

Nel caso di Paolo, Giovanni e Mario all'aumento della retribuzione finale corrisponderà una discesa del tasso di copertura più elevato per la persona a cui si applica il metodo contributivo

Ipotizziamo che Paolo, Giovanni e Mario come ultima retribuzione raggiungano 75 mila euro. La proiezione è sempre costruita tenendo conto di un incremento retributivo annuo costante, di un incremento del Pil dell'1% e di un'evoluzione media della sopravvivenza. Con il pensionamento a 66 anni Paolo (contributivo puro) avrebbe un tasso di sostituzione del 39,1%, che salirebbe al 44% con la pensione a 68 anni, fino al 49,7% se dovesse lavorare fino a 70 anni. Giovanni (metodo misto) avrebbe una copertura più elevata: 49,5% (pensione a 66 anni); 54,3% (68); 59,9 (70 anni). Mario (la cui pensione è calcolata con il sistema misto secondo la riforma Fornero, con il metodo contributivo dal 1° gennaio 2012) è il più fortunato dei tre: il tasso di sostituzione è il 66,9% (pensione a 66 anni); 71,1% (pensionamento a 68 anni); 75,8% (70 anni). Rispetto a una retribuzione finale di 30 mila euro, uno stipendio finale più elevato avrà un tasso di copertura che tende a scendere: l'effetto-taglio del metodo di calcolo contributivo è più sensibile con un'età di pensionamento inferiore. È questa la conseguenza del fatto che le prestazioni contributive risentono dell'età di chi va in pensione: trattamenti più ridotti man mano che si anticipa.

 Le risposte**LE INDICAZIONI DEL MINISTRO**

Cambiano i coefficienti per calcolare l'assegno

Dal 2013 opereranno nuovi indici di trasformazione

ROMA

Il cantiere pensioni non si ferma. Non solo il decreto di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione è praticamente pronto. Ma in vista dell'ok parlamentare alla riforma del mercato del lavoro, di cui le nuove regole previdenziali sono complemento essenziale, già si annunciano nuove misure.

«Stiamo pensando di incentivare meccanismi di solidarietà espansiva che consentano agli over 55anni di accedere al pensionamento in modo graduale» dichiara il ministro Elsa Fornero rispondendo ai nostri lettori.

A confermare che, oltre il tema caldissimo degli «esodati», il lavoro di implementazione avanza spedito basta l'altro annuncio di Fornero: la pubblicazione in Gazzetta tra 10-15 giorni del decreto che aggiorna i coefficienti di trasformazione. Questi parametri serviranno, dall'anno venturo e per i due successivi, come base di calcolo per la trasformazione del montante contributivo in assegno pensionistico. Era

previsto che venissero adottati in largo anticipo per dare agli enti previdenziali e alle casse autonome il tempo di adottare tutti gli adempimenti applicativi.

Al di là dell'impatto a livello politico e sulla finanza pubblica, è importante - spiega il ministro - che i cittadini conoscano tutte le fasi di attuazione della riforma. Non solo per cogliere le opportunità che le norme riconoscono a chi ha maturato i requisiti ma anche per confermare nei fatti quel «salto di qualità» che le nuove regole hanno determinato.

I nuovi coefficienti, per esempio, saranno d'ora in poi adottati in via amministrativa e, dal 2019 in poi, con aggiornamenti biennali. Vuol dire che, come è avvenuto con l'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita, uno dei pilastri fondamentali di questa riforma, sarà certificato e reso automatico, sottratto al «rischio politico» del confronto con le parti sociali che lo aveva lasciato in sospeso nel primo decennio di vita della riforma Dini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il ministro della riforma.** Elsa Fornero, titolare del Lavoro

I CHIARIMENTI AI LETTORI

Pubblichiamo le risposte del ministro del Lavoro Elsa Fornero ad alcuni quesiti inviati all'indirizzo sportellopensioni@ilsole24ore.com dai lettori.

Nuovi meccanismi per l'uscita dal lavoro

La riforma delle pensioni prevede un aumento generalizzato dell'età per la pensione. A regime si dovrà stare al lavoro fino a 67 anni e oltre. Si stanno valutando strumenti per facilitare imprese e lavoratori?

→ Sono consapevole che l'innalzamento dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento avrà importanti implicazioni organizzative per la gestione del personale nelle imprese. Si tratta indubbiamente di una rivoluzione epocale che però ha tutti i presupposti per dare buoni frutti. La collaborazione tra generazioni sul posto di lavoro si sta infatti dimostrando un reale valore aggiunto. Sempre più numerosi studi empirici attestano come l'esperienza degli anziani completa in modo proficuo la maggior dimestichezza dei giovani con le nuove tecnologie. I team intergenerazionali mostrano performance superiori a quelli composti da soli giovani, e questo fa ben sperare. Per far fronte ai casi in cui la presenza di lavoratori anziani non sia compatibile con le esigenze produttive, stiamo invece pensando di incentivare meccanismi di solidarietà espansiva che consentano loro di accedere al pensionamento in modo graduale, magari passando a forme di lavoro part-time e dedicando gli ultimi anni di lavoro a trasmettere ai nuovi assunti le competenze accumulate nel corso della propria carriera. Infine, sempre a tutela dei lavoratori ultracinquantenni, il disegno di legge sul lavoro prevede la definizione di una cornice giuridica per gli esodi dei lavoratori con costi a carico dei datori di lavoro - sulla falsa riga di quanto

previsto dai fondi di solidarietà ex legge 662/1996 - e agevolazioni contributive per il reinserimento lavorativo di coloro che perdono il posto.

La riforma del lavoro aiuterà le pensioni

Il sistema di calcolo contributivo pone, soprattutto per i redditi medio bassi, un problema di adeguatezza delle prestazioni, specie in presenza di contribuzioni discontinue. Che rimedi si possono individuare?

→ Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro è il naturale complemento alla riforma delle previdenze perché persegue, tra le altre cose, proprio l'obiettivo di accrescere l'occupazione e renderla più stabile. Come lei dice, infatti, nel momento in cui le pensioni vengono strettamente legate all'ammontare dei contributi versati, l'adeguatezza nel livello delle prestazioni dipende dalla continuità e dal profilo della carriera del lavoratore. Mi attendo dunque che, se la riforma del mercato del lavoro verrà attuata senza stravolgimenti e sortirà gli effetti sperati, si scongiurino anche problemi di adeguatezza per le pensioni. In ogni caso, è priorità del governo quella di tutelare le fasce deboli, e, se ne risconterà la necessità, verranno sicuramente presi provvedimenti anche in materia previdenziale.

Vecchi parametri per 65mila persone

Per quanto riguarda la platea di persone che andranno in pensione con i vecchi requisiti,

il plafond di 65mila copre probabilmente tutte le situazioni individuate dalla legge (salva-Italia e decreto proroghe). È noto, però, che moltissime situazioni attualmente "non salvaguardate" sulla base della

legge si porranno all'attenzione, nei prossimi anni. Valga per tutti, ma i casi sono più frequenti, la condizione di chi ha fatto accordi con l'azienda nel 2011 (anche collettivi) ma smetterà di lavorare nel 2012 (caso Ibm) e avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione dopo il 2012. Cosa si pensa di fare?

→ La platea delle persone salvaguardate, così come individuate dalla legge di riforma delle pensioni, è stimata in 65mila individui e verrà pienamente tutelata. Il nostro impegno è quello di dare alla questione la massima attenzione. Stiamo ora aprendo un confronto anche con le parti sociali al fine di individuare con precisione, in base a criteri di giustizia ed equità, quali possano essere gli ulteriori profili e posizioni su cui intervenire in futuro. Si tratta di un'operazione complessa e delicata che dunque non può avere soluzione immediata perché, com'è noto, gli stringenti vincoli di bilancio a cui il Paese è soggetto in questo periodo non consentono ampi margini di manovra.

Criteri aggiornati entro 15 giorni

I coefficienti di trasformazione oggi si fermano a 65 anni. Quando verrà effettuato l'adeguamento ai nuovi criteri di pensionamento?

→ Il decreto per l'aggiornamento dei requisiti è pronto, è stato controfirmato il 15 di maggio. La promulgazione in Gazzetta Ufficiale avverrà presumibilmente tra 10-15 giorni.

Due requisiti per le Casse

Le casse professionali - entro fine settembre - devono redigere bilanci tecnici a 50

anni, sulla base delle sole variabili previdenziali (entrate per contributi - uscite per

prestazioni, con una possibile apertura - ancora ufficiosa - sul rendimento del patrimonio). State definendo le linee per questo fondamentale appuntamento? Quando saranno resi noti i parametri?

→ È mia intenzione emanare a breve, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, le linee guida per l'applicazione e l'interpretazione del comma 24 dell'articolo 24 del decreto Salva Italia e delle relative modifiche contenute nel decreto Milleproroghe. La finalità del provvedimento è quella di conseguire una maggior trasparenza nel rivelare la situazione finanziaria e, dunque, la sostenibilità di lungo periodo delle Casse. In particolare, alla luce di quanto emergerà dalle valutazioni relative all'andamento del saldo previdenziale e contabile nei prossimi 50 anni, si stabilirà se possa essere possibile per le Casse proseguire nell'adozione delle regole previdenziali attualmente previste dai rispettivi regolamenti oppure sia per loro necessario passare al contributivo e introdurre un contributo di solidarietà sulle pensioni in erogazione. Più specificamente, affinché a una Cassa venga consentito di proseguire nell'adozione delle regole previdenziali attualmente in vigore, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
■ il saldo corrente (entrate contributive più interessi reali sui patrimoni al netto della spesa per prestazioni) deve essere in pareggio o in attivo nell'intero arco dei 50 anni;
■ il saldo previdenziale (entrate contributive al netto della spesa per prestazioni) a 50 anni non deve essere negativo. I parametri tecnici da utilizzare per la redazione dei bilanci annuali e delle proiezioni pluriennali

saranno invece aggiornati

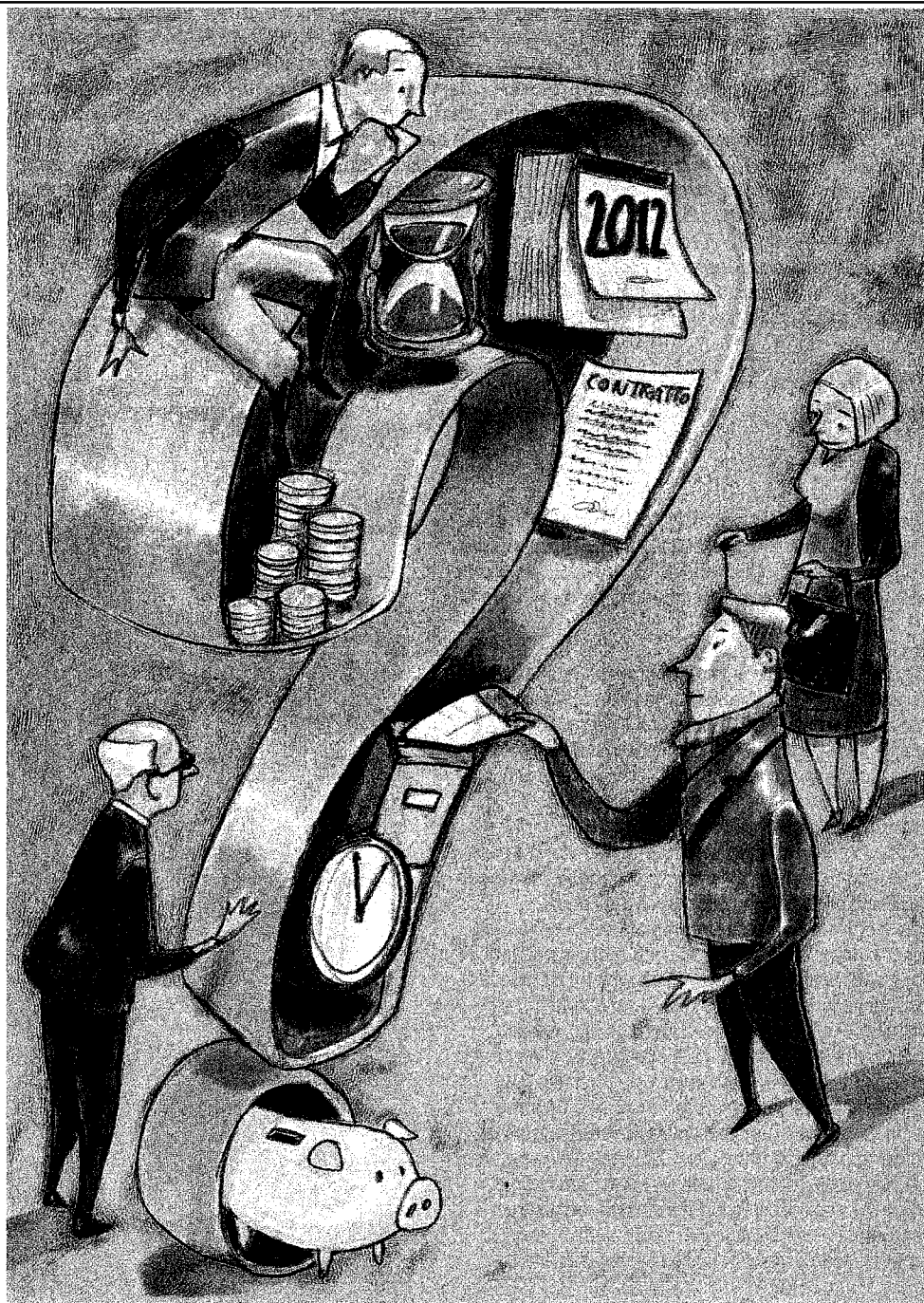
presumibilmente entro fine giugno, ossia non appena verranno pubblicati i documenti di finanza pubblica contenenti le valutazioni e le proiezioni aggiornate delle variabili macroeconomiche e demografiche da prendere come riferimento.

Commissariamento

in casi estremi

Che cosa succederà se una Cassa professionale non riuscirà a dimostrare di avere sostenibilità a 50 anni, a meno di non ricorrere - pur per periodi limitati - al patrimonio? E se una Cassa in questa condizione già adotta il contributivo? Che cosa succederà alle Casse previdenziali che non rispetteranno i parametri se neppure le "sanzioni" previste dalla legge (passaggio al contributivo pro rata e contributo di solidarietà) serviranno a raggiungere l'equilibrio richiesto?

→ Se la Cassa non riuscirà a dimostrare di rispondere ai requisiti che ho appena illustrato, sarà obbligata ad adottare la regola contributiva pro-rata e a introdurre per il prossimo biennio un contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni oggi in erogazione. Qualora neanche tali provvedimenti siano sufficienti a garantire la sostenibilità di lungo periodo, verrà attivata la procedura prevista dalla legge 335/1995. Tale procedura prevede innanzitutto un richiamo alla Cassa in questione affinché provveda, in un congruo lasso di tempo, a intraprendere iniziative idonee al recupero della sostenibilità finanziaria (innalzamento dei contributi previdenziali, riduzione della generosità delle regole di calcolo della pensione, imposizione di un più alto contributo di solidarietà, eccetera). Solo in un secondo momento, se anche tali ulteriori interventi non fossero efficaci, sentito l'organo di sorveglianza preposto, si procederà al commissariamento della Cassa stessa.



**SPORTELLLO
PREVIDENZA**

La tua pensione

UN INSERTO CON TUTTI I CHIARIMENTI

► pagine 25-28

Inps. Termini di prescrizione chiariti in un messaggio

Contributi non versati, denuncia in cinque anni

Arturo Rossi

La denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, per il recupero dei contributi non versati dal datore di lavoro, deve avvenire prima che termini la prescrizione quinquennale: in questo caso scatta l'allungamento dei termini da cinque a dieci anni, in base all'articolo 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995. La precisione è arrivata ieri dall'Inps con il messaggio 8447 in seguito a richieste di chiarimenti sulla circolare 32/2012, con la quale erano stati forniti, per la verità in maniera tortuosa, i nuovi indirizzi giurisprudenziali sulla materia della prescrizione dei contributi.

TEMPISTICA PIÙ AMPIA

Se il lavoratore o i superstiti effettuano la comunicazione all'Istituto entro un lustro scatta un allungamento del termine a 10 anni

Nel testo viene precisato che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi, non può essere considerato atto tale da rendere operante il meccanismo sopracitato e che di conseguenza, non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già intervenuta l'ordinaria prescrizione quinquennale.

In merito, l'Istituto fornisce un apposito esempio per capire meglio il meccanismo della prescrizione. Per quanto concerne i contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014; se c'è una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a genna-

io 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

In ogni caso, precisa l'Inps, per interrompere la prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque necessario che lo stesso Istituto di previdenza invii al datore di lavoro un atto interruttivo che presenti determinati elementi fondamentali. In particolare, lo stesso dovrà contenere l'importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l'omissione; il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante, anche se la denuncia sia presentata dai superstiti; il regime sanzionatorio applicabile; gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione.

Viene inoltre ribadito che l'unica denuncia valida per l'attivazione del meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizione da cinque a dieci anni, è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti all'Inps. Infatti, lo stesso effetto non scaturisce in presenza di denunce presentate ad altri enti e in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.

Tenuto conto delle istruzioni fornite, l'Istituto invita le sedi periferiche a trattare le denunce in carico, indipendentemente dalla data in cui esse siano state presentate, comprendendo anche quelle per le quali pende procedimento giudiziario, provvedendo a dare le necessarie indicazioni all'Avvocatura per la prosecuzione o meno dei giudizi. Allo stesso modo, dovranno essere rivisti in autotutela, prima dell'iscrizione a ruolo, tutti i crediti conseguenti a verbali ispettivi se non ispirati ai criteri sopracitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nuclei familiari Gli assegni comunal riservati ai cittadini Ue

■ L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni in base all'articolo 65 della legge 448/1998 non può essere erogato ai cittadini extracomunitari, ancorché soggiornanti di lungo periodo in Italia, finché non sarà modificata l'attuale normativa.

Lo ha sottolineato ieri l'Inps con il messaggio numero 8468 diramato dopo «numerose richieste di chiarimento» e in quanto «mero ente erogatore della prestazione, concessa in via esclusiva dal Comune di residenza». L'assegno, richiedibile ai Municipi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la domanda, viene concesso a nuclei familiari di almeno cinque componenti il cui valore Ise per il 2012 è stato fissato in 24.377,39 euro. L'assegno, se spettante in misura intera, ammonta a 1760,59 euro ed è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia.

Dopo aver sottoposto la questione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Inps ha confermato l'orientamento finora seguito, evidenziando che «allo stato dell'attuale normativa vigente» il beneficio «è previsto solo per i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano».

M. Piz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Ortolani sale alla presidenza
del fondo pensione Fonchim**

Fabio Ortolani diventa presidente di Fonchim, il fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini. Antonio Zoncada è stato nominato vice presidente. Ortolani, proveniente dal mondo

**Fabio Ortolani**

sindacale, ha maturato un'esperienza nel gruppo Unipol Assicurazioni dove è stato per dieci anni membro del consiglio di amministrazione e per quattro vice presidente delle compagnie assicurative Unisalute e Lavoro e Previdenza. Dal 2009 al 2011 è stato presidente del fondo pensione complementare Cometa,

il fondo pensione nazionale complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.



Indennità di volo, sconto solo per i lavoratori

Le indennità di navigazione e di volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare solamente quando vengono corrisposte ai lavoratori effettivi; il beneficio, infatti, riguarda i lavoratori e non i pensionati che, in quanto tali, non possono essere definiti ex lavoratori. Sono queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 257/14/2012 emessa dalla sezione quattordicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio.

La vertenza trae origine dalla richiesta di rimborso di ritenute Irpef applicate sull'indennità di volo percepita nel trattamento pensionistico. Contro il rigetto della domanda, il contribuente, rivolgendosi alla commissione provinciale di Roma, chiedeva l'annullamento del provvedimento. A sostegno della richiesta, lo stesso contribuente assumeva che le norme agevolative previste dall'articolo 51, comma 6 del Tuir n. 917/86 (che prevedono che l'indennità di volo concorra a formare il reddito nella misura del 50%) sono applicabili anche alle indennità corrisposte in quiescenza. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso delle maggiori somme. La decisione è stata completamente ribaltata dalla Ct regionale del Lazio. I giudici regionali hanno ritenuto che il beneficio riguardi solo i lavoratori in servizio, e non possa essere applicato ai pensionati che, in quanto tali, possono essere definiti ex lavoratori. Il collegio rileva come non sia rilevante l'osservazione secondo cui la pensione possa essere considerata (almeno nel pubblico impiego) come retribuzione differita, né può fuorviare la previsione legislativa dell'articolo 49 comma 2 del Tuir n. 917/86 secondo cui «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» perché, precisano i giudici romani «tale assimilazione può valere solo ai fini fiscali».

La Commissione, afferma pure che «la riduzione della tassabilità dell'indennità, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto, con rischi e disagi, sui mezzi atti alla navigazione o al volo e non può essere estesa oltre la previsione della norma eccezionale; norma eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione e non estensibile per analogia ad altre ipotesi non contemplate direttamente dalla legge».

Benito Fuoco e Nicola Fuoco



Recupero contributi, denuncia entro 5 anni

Il raddoppio del termine di prescrizione, da cinque a dieci anni, per il recupero dei contributi non pagati opera unicamente se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza degli stessi. Inoltre, l'unica denuncia idonea a tal fine è quella presentata dal lavoratore o dai suoi eredi. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 8447/2012, fornendo chiarimenti alla circolare n. 31/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 3 marzo) con cui sono stati illustrati nuovi criteri sul regime di prescrizione contributiva, a seguito di mutati orientamenti giurisprudenziali.

Dal 1° gennaio 1996 i contributi si prescrivono in cinque anni, in luogo di dieci anni previsti dalla vecchia disciplina. Con riferimento esclusivo ai contributi relativi a periodi antecedenti al 17 agosto 1995, tuttavia, la denuncia del lavoratore o di un suo erede può determinare la conservazione del vecchio termine decennale. In particolare tale possibilità si realizza se il lavoratore o il suo erede denuncia all'Inps il fatto entro cinque anni dalla scadenza dei contributi non pagati che si intendono recuperare. Laddove la denuncia avviene oltre il predetto termine, la contribuzione si considera invece prescritta e, quand'anche il datore di lavoro ne effettui il versamento spontaneamente, l'Inps è tenuto a procedere d'ufficio al rimborso delle somme versate.

In risposta ad alcune richieste di chiarimento, nel messaggio n. 8447/2012 l'Inps ribadisce, in primo luogo, che le nuove indicazioni operative recepiscono i mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati. In virtù di quali, precisa l'Inps, consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di

cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo di allungamento (da cinque a dieci anni) della prescrizione e che, in nessun caso, potranno più essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo di esempio, aggiunge l'Inps, per i contributi in scadenza a gennaio 2009 la prescrizione interviene a gennaio 2014; in presenza di una denuncia entro cinque anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione si allunga fino a gennaio 2019 (dieci anni dalla scadenza del contributo). Ai fini dell'interruzione della prescrizione, precisa ancora l'Inps, è comunque indispensabile che l'istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.

Infine, l'Inps ribadisce che l'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizione da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti allo stesso istituto di previdenza. Il medesimo effetto, invece, non si determina in presenza di altre denunce, presentate ad altri enti e in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.

Daniele Cirioli

MOSTRATE IL VOSTRO PROFILO MIGLIORE

con gli annunci di lavoro internazionale

<http://carriere.milanofinanza.it>

in collaborazione con:

eFINANCIALCAREERS
The Financial Career Agency

IL LAVORO E LA PREVIDENZA

Il lavoro guadagna in flessibilità
Stop alla cassa per un anno e intervallo ridotto tra i contratti

Sui contratti speciali è scattato nel governo e tra parti sociali.

Indignità di più: scatto solo per i lavoratori

Ritorno immediato, denuncia entro 5 anni

COSA CAMBIA PER LE PENSIONI AI SUPERSTITI ENASARCO

Più supplementi se si prosegue l'attività lavorativa

La riforma del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, in vigore dal 2012, ha introdotto alcune novità anche per le pensioni ai superstiti (Art. 23). I requisiti per ottenerla restano sostanzialmente invariati: ai superstiti di un agente già pensionato spetterà la pensione di reversibilità diretta, mentre i superstiti di un agente non pensionato potranno ottenere la pensione indiretta, purché il familiare deceduto avesse almeno 20 anni di anzianità contributiva presso Enasarco o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.

Il nuovo Regolamento introduce però una più ampia tutela per i superstiti degli agenti iscritti a partire dal 2012: in presenza di una contribuzione pari almeno a 5 anni, anche qualora non sia presente l'anno di anzianità contributiva nel quinquennio antecedente il decesso, il superstita del neo iscritto potrà chiedere, dal 2020, l'erogazione di una rendita contributiva, ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima di 20 anni.

In questo caso, naturalmente, non si applicherà il nuovo requisito della «quota 90», che implica la possibilità di accrescere con il tempo i requisiti pensionistici che la compongono (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva).

Non cambiano i possibili beneficiari della pensione ai superstiti (Art. 24-26): coniuge dell'agente deceduto, figli minorenni, figli maggiorenni a carico dell'agente al momento del decesso, che siano però studenti (fino a 21 anni per gli studi superiori e per tutta la durata minima del corso di studi, o comunque fino a 26 anni per la laurea) o permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza dei familiari citati, ne avranno diritto i genitori ultra sessantacinquenni già a carico dell'iscritto deceduto e che non siano titolari di pensione e, in ultima istanza, fratelli e sorelle inabili a carico dell'agente che non godano di alcun reddito.

Il diritto alla pensione ai superstiti si perde con il matrimonio, per il coniuge o per i figli minorenni, o comunque con il venir meno dei requisiti richiesti. Tanto la pensione quanto la rendita contributiva erogate saranno ripartite fra gli aventi diritto in misura variabile, a seconda del numero dei richiedenti e del grado di parentela con l'iscritto deceduto.

Anche in materia di supplemento di pensione il nuovo Regolamento introduce alcuni interventi migliorativi.

Il più importante interessa coloro i quali intendono proseguire l'attività lavorativa: è stato infatti eliminato il requisito della cessazione di tutti i rapporti d'agenzia per potere chiedere l'erogazione del supplemento che potrà quindi essere percepito da quanti, in possesso dei requisiti richiesti, decidano di continuare a

lavorare.

Si tratta di una modifica coerente con la natura stessa dell'attività di agenzia che, esercitata in forma autonoma o di piccola impresa, spesso prosegue fino all'età avanzata. Inoltre si è tenuto conto del fatto che il sistema di calcolo contributivo favorisce i lavoratori che scelgono di continuare a lavorare più a lungo, con il positivo risultato di incrementare il proprio montante individuale.

Chi usufruisce di pensione di vecchiaia, invalidità e rendita contributiva, avrà la possibilità pertanto di richiedere più supplementi di pensione al compimento del settantesimo anno d'età e non prima che siano trascorsi 5 anni dal pensionamento o dal precedente supplemento.

Si è intervenuto anche in favore dei pensionati di inabilità che, impossibilitati a proseguire l'attività lavorativa, potranno richiedere il supplemento ancor prima del raggiungimento del settantesimo anno d'età, purché siano trascorsi 5 anni dal pensionamento e siano stati versati in loro favore dei contributi «residui» (per affari conclusi dopo il pensionamento e riferiti ad attività promozionale svolta precedentemente).

Per ulteriori dettagli e approfondimenti la Fondazione ricorda che il testo integrale del nuovo Regolamento è pubblicato nel sito www.enasarco.it.

Profetti Nuovo Regolamento: consulta il testo integrale

FONDAZIONE ENASARCO CON GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DA OLTRE 70 ANNI

Accesso ad area riservata

La Fondazione Notizie Servizi Aiuto Contatti

Notizie

Sei in Enasarco > Notizie > Nuovo Regolamento: consulta il testo integrale

PER RISERVARE AI GIOVANI UN FUTURO MIGLIORE, ABBIAMO DECISO DI CAMBIARE LE REGOLE.



Nuovo Regolamento: consulta il testo integrale

LEGGI ANCHE

Riduci i tempi per le pensioni di vecchiaia

Mission

Convegno delle pensioni

Inviati allestazioni FIR e Modello CUD

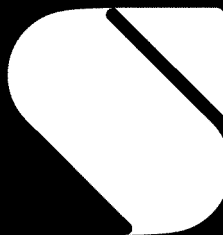
ENASARCO NEWS

Elenco dei sopralluoghi agli appartamenti della Fondazione Enasarco

**SPORTELLO
PREVIDENZA****La tua pensione**

UN INSERTO CON TUTTI I CHIARIMENTI

► pagine 25-28

**USCITA SOFT**Allo studio
l'impiego
part time
per i lavoratori
più anziani

► pagina 25

ASSEGNO IN FORSERicerca
di soluzione
per gli esodati
ma i fondi
sono pochi

► pagina 25

PROFESSIONISTILa stretta
sulle casse
sarà attuata
in tempi
rapidi

► pagina 27

**N. 1**

Giovedì 17 Maggio 2012

SPORTELLO | PREVIDENZA**La tua pensione**Il Sole **24 ORE****I TEMPI**Lo strumento per trovare
la data di uscita dall'azienda

Pag. 26

GLI ASSEGNICome calcolare gli importi
per chi lascia il lavoro

Pag. 27

LE RISPOSTEAl traguardo i nuovi
coefficienti di trasformazione

Pag. 28

I CHIARIMENTI SULLA RIFORMA

In cantiere il part-time per i lavoratori più anziani

Stretta sulle Casse con effetti rapidi Attenzione agli esodi ma i fondi sono pochi

**Davide Colombo
Marco Rogari**

/// Incentivi per favorire il lavoro part time e consentire ai lavoratori "over 50-55" «non più compatibili con le esigenze produttive» di accedere gradualmente al pensionamento. Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ribadisce con for-

za che la riforma previdenziale varata dal Governo con il decreto «salvaItalia» produrrà una rivoluzione epocale ma fa anche capire che l'Esecutivo sta valutando un nuovo pacchetto di misure per consentire a una specifica fetta dei lavoratori di età superiore ai cinquant'anni (quelli non in gra-

do di continuare a svolgere il lavoro a pieno ritmo fino ai nuovi requisiti per il pensionamento) un percorso soft di uscita dal lavoro.

«Stiamo pensando di incentivare meccanismi di solidarietà espansiva», spiega il ministro Fornero rispondendo alle domande dei lettori del **Sole 24 Ore**, aggiun-





gendo che i nuovi eventuali interventi si dovranno comunque raccordare con il dispositivo sugli esodi dei lavoratori ultracinquantenni e con le misure già previste con il contratto di reinserimento, entrambi contenuti nel disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato.

L'idea di Fornero è quella di incentivare il part time o forme simili per consentire agli "over 50-55" di «accedere al pensionamento in modo graduale dedicando gli ultimi anni di lavoro a trasmettere ai nuovi assunti le competenze accumulate nel corso della propria carriera». Il tutto all'insegna di quella «collaborazione tra generazioni» che, sottolinea Fornero, si sta dimostrando un reale valore aggiunto. Quanto all'adeguatezza degli assegni previdenziali dopo l'adozione a tutto campo del metodo contributivo, il ministro ribadisce di essere convinta che un grosso aiuto arriverà dalla riforma del mercato del lavoro «perché persegue l'obiettivo di accrescere l'occupazione e renderla più stabile». Una carriera lavorativa continua, infatti, diventa indispensabile in un contesto contributivo puro, dove ogni versamento in più rafforza la pensione futura. «Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro è il naturale complemento alla riforma della previdenza», dice Fornero non senza assicurare che in caso di necessità l'Esecutivo è pronto ad adottare nuove misure. «La priorità del Governo - sottolinea il ministro - è quella di tutelare le fasce deboli e, se ne riscontrerà la necessità, verranno sicuramente presi provvedimenti anche in materia previdenziale».

Sul fronte dei cosiddetti lavoratori «esodati» (coloro che dopo aver concordato un'uscita incentivata dal lavoro rischiano, per effetto dei nuovi requisiti previdenziali di restare a lungo senza stipendio e senza pensione) Fornero ricorda anzitutto che il Governo ha garantito il "salvagente" ai primi 65mila salvaguardati. Per gli altri, coloro cioè che transiteranno negli anni venturi alla mobilità lunga, gli «esodandi» come sono stati ribattezzati, il confronto con i sindacati resta aperto. L'obiettivo è assicurare l'uscita a tutti con i vecchi requisiti. Un'operazione che però non potrà essere realizzata subito anche perché gli attuali vincoli di bilancio lasciano pochissimi margini di manovra.

Fornero annuncia poi che breve arriveranno il decreto di aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (con i quali si tra-

duce in pensione il montante contributivo) e le linee guida sulla possibile stretta da far scattare sui professionisti e le casse privatizzate. Una stretta prevista dal decreto "SalvaItalia" (e leggermente corretta nella tempistica dal decreto milleproroghe) nei casi in cui le Casse non riescano a superare lo «stress test» cui saranno sottoposte quest'anno con il previsto obbligo di garantire un saldo cinquantennale tra entrate contributive e prestazioni in attivo o in pareggio e un saldo previdenziale non negativo. In altre parole, dal ministero arriveranno le indicazioni e i parametri tecnici per la redazione dei bilanci sulla base delle ultime proiezioni macroeconomiche e demografiche previste entro giugno. Se il risultato sarà negativo, scatterà in automatico l'adozione del contributivo pro rata per i professionisti e il contributo di solidarietà dell'1% sulle pensioni. E se anche questi accorgimenti non dovessero garantire la stabilità di lungo periodo, Fornero non esclude di ricorrere alla possibilità del commissariamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI OBIETTIVI E I DIFETTI**GLI SCOPI****SOSTENIBILITÀ**

Il sistema è stato adeguato all'allungamento della vita media: mantenendo l'età pensionabile ai livelli stabiliti dalle vecchie regole, si sono pagati assegni per periodi superiori a quelli statisticamente preventivabili in passato e ciò aveva compromesso l'equilibrio del sistema

EQUITÀ

Per il futuro è stato esteso a tutti il metodo contributivo, che commisura l'assegno ai contributi versati e non all'ultimo stipendio percepito (metodo retributivo). Ciò sana le discriminazioni tra chi rientrava nei due diversi regimi e quelle tra generazioni. Inoltre, elimina le discrepanze del vecchio sistema, che premiava chi andava in pensione prima

DIRITTI ACQUISITI

Il passaggio dalle vecchie alle nuove regole è, nelle intenzioni del Governo, graduale, per salvaguardare soggetti deboli e diritti acquisiti: l'innalzamento dell'età pensionabile non vale per molti lavoratori coinvolti da crisi aziendali e il metodo contributivo si applica a chi aveva il retributivo solo *pro rata*, cioè per le quote che maturano da quest'anno

FLESSIBILITÀ

I nuovi requisiti per accedere al pensionamento, pur mediamente più severi dei precedenti, prevedono comunque una serie di correttivi che li rendono flessibili a seconda delle varie situazioni. Per esempio, l'abolizione delle pensioni di vecchiaia è stata temperata con l'introduzione di quelle anticipate

COSA NON FUNZIONA**ESODATI**

Per il momento, la riforma non risolve del tutto il problema degli esodati, cioè dei lavoratori che hanno lasciato il posto con accordi sindacali entro il 4 dicembre scorso senza avere maturato i requisiti per il pensionamento. Per 65 mila «salvaguardati» presto arriverà il decreto ministeriale, per gli altri la soluzione è ancora allo studio

ADEGUATEZZA

Con la riforma il nostro sistema previdenziale assicurerà pensioni legate solamente alla vita contributiva del lavoratore. Il problema dell'adeguatezza degli assegni futuri però rimane, visto che la rivalutazione del montante contributivo è basata sulla crescita del Pil. Una dinamica macroeconomica da non dare per scontata

CASSE PRIVATIZZATE

Il contributivo pro-quota e lo scatto dei contributi di solidarietà dell'1% sulle pensioni dei professionisti nel caso le casse autonome non riuscissero a superare lo «stress test» dell'equilibrio cinquantennale del bilancio previdenziale potrebbero non bastare. E se arrivassero i commissariamenti la tensione con le categorie andrebbe alle stelle

COMPLEMENTARE

La riforma Fornero non introduce nuove misure sul fronte della previdenza complementare, nodo che resta tuttavia cruciale per risolvere il problema dell'adeguatezza delle pensioni future. Le adesioni ai fondi non sono cresciute negli ultimi anni di crisi economica e il disallineamento rispetto ai numeri di altri Paesi Ue rimane

IL CONFRONTO**LE NUOVE REGOLE****ANZIANITÀ**

Dal 1° gennaio 2012, non si può più maturare il diritto alla pensione di anzianità. Si può però ottenere la pensione anticipata, che è sempre indipendente dall'età del lavoratore, ma ha requisiti più alti: almeno 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Queste soglie verranno poi aumentate di un mese per il 2013 e di un ulteriore mese per il 2014

VECCHIAIA

È stata prevista la graduale unificazione dell'età pensionabile a partire dal 2012: nel 2018 le lavoratrici del settore privato e quelle autonome, oggi favorite, saranno equiparate a tutti gli altri, a quota 66 anni. Dal 2021, poi, l'età pensionabile minima passerà – sempre per tutti – a 67 anni. Da quest'anno l'età dev'essere accompagnata da almeno 20 anni di contributi

LE TAPPE

L'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici autonome e quelle del settore privato rispetto ai 60 anni che erano previsti dal vecchio regime è destinata ad avvenire secondo queste tappe: 62 anni dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013; 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; 65 anni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

LE VECCHIE REGOLE**ANZIANITÀ**

Senza la riforma Fornero quest'anno la pensione di anzianità sarebbe stata riconosciuta con «quota 96», vale a dire 60 anni di età e 36 di contributi, oppure con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Ai requisiti si sarebbe dovuta aggiungere l'anno (o i 18 mesi per gli autonomi) della finestra unica, altro strumento abolito

IL PASSAGGIO AL REGIME CONTRIBUTIVO

Per molti lavoratori dal 1995 la pensione si calcola dando ad alcuni anni un valore secondo il metodo retributivo e ad altri secondo quello contributivo. Qui a fianco il quadro modificato dalla riforma Fornero. Le tre colonne più a destra indicano il metodo di calcolo rispettivamente per gli anni fino al 1995, dal 1996 al 2011 e a partire dal 2012. Il metodo cambia anche secondo l'anzianità maturata al 31 dicembre '95: nelle righe, i vari casi possibili

Anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011	Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012
18 anni o più	Calcolo retributivo	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo
Meno di 18	Calcolo retributivo	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo
Nessuna anzianità contributiva	–	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo

VECCHIAIA

Sessanta anni di età per le donne lavoratrici del settore privato e 65 per le colleghe dipendenti del settore statale e gli uomini. Questo è il requisito anagrafico previsto per il canale di pensionamento di vecchiaia pre-riforma. Per accedere all'assegno bisognava aver accumulato almeno 20 anni di contributi, con una differenza tra lavoratori assicurati prima o dopo il 31 dicembre 1995, anno della riforma Dini

**IL CASO**

Per chi totalizza l'uscita può arrivare in anticipo

**Necessaria
l'unificazione
di contributi
in più gestioni**

IL QUADRO**01 | LA TOTALIZZAZIONE**

L'istituto consente di unificare spezzoni contributivi che sono stati versati in differenti gestioni

02 | LA NOVITÀ

La riforma delle pensioni ha escluso che la totalizzazione possa avvenire soltanto per spezzoni contributivi che

abbiano un'anzianità di almeno tre anni. Spazio, quindi, all'utilizzo di tutti gli spezzoni

03 | L'EFFETTO

Per i lavoratori precoci l'esercizio della possibilità di totalizzare può portare al risultato di ottenere un anticipo sull'età pensionabile

Andare in pensione con qualche mese di anticipo rispetto alle nuove previsioni di legge senza metter nel conto una penalizzazione sull'assegno. È l'obiettivo verso cui possono continuare a guardare, dopo l'entrata in vigore della riforma Fornero (articolo 24 legge 214/2011), tanti lavoratori precoci.

La strada da battere è quella della totalizzazione. Chi ha già messo insieme 40 anni di contributi nel corso di una lunga vita lavorativa, con versamenti presso enti diversi, può chiedere la somma gratuita di questi contributi. Una volta acquisito il certificato di pensionamento si tratterà solo di attendere i 18 mesi della vecchia finestra mobile per cominciare a incassare la pensione. Il requisito anagrafico, alternativo ai 40 anni di contributi, è 65 anni e, a conti fatti, per questa via si

riesce a raggiungere la pensione qualche mese prima di quanto prevede la norma.

Facciamo un esempio. Un lavoratore che ha accumulato 29 anni e tre mesi di contributi all'Inps, il suo primo ente previdenziale di iscrizione, e che poi ha accumulato altri dieci anni e sei mesi all'Inpdap e, infine, tre mesi alla gestione separata Inps come collaboratore. Chiedendo la totalizzazione gratuita potrà ottenere una pensione composta di tre quote - con una quota anche retributiva - e, soprattutto, il lavoratore potrà incassare il primo assegno Inps già l'anno prossimo, senza aspettare il 2014-2015.

In prospettiva la totalizzazione, che interessa centinaia di migliaia di persone, sarà sempre più conveniente per il pensionamento, nonostante il requisito anagrafico (i fatidici 65 anni di cui s'è detto) sia soggetto a

ulteriori aumenti legati alla speranza di vita; a partire dall'anno venturo con un ulteriore scalino di tre mesi.

Una lunga vita lavorativa implica un periodo di versamenti remoto nel tempo che è (e rimane) basato su un sistema di calcolo retributivo, mentre lo strumento della totalizzazione gratuita, se utilizzato da lavoratori con pochi versamenti prima del 1996, fa scattare il calcolo contributivo per l'intero montante.

La via della totalizzazione, confermata nella circolare Inps 37/2012, non dovrebbe essere superata dall'alternativa della ricongiunzione di periodi contributivi diversi che, come ha ripetuto il ministro in diverse occasioni parlamentari, rimane onerosa come disposto dalla manovra dell'estate scorsa. Il tema, come quello dei lavoratori esodati, resta sul tavolo del confronto con i

sindacati ma l'onere del ritorno alla gratuità anche per le ricongiunzioni (stimato in oltre 1,4 miliardi l'anno dall'Inps) rende assai improbabile un ripensamento.

Nel 2012, per garantire un passaggio più soft al nuovo regime, ci sono due sole altre eccezioni alle nuove regole per il pensionamento e consentono il ritiro anticipato a 64 anni. Il primo caso riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che, in assenza della riforma, avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro fine anno. Il secondo riguarda invece le lavoratrici dipendenti, sempre del settore privato, che abbiamo maturato almeno venti anni di versamenti contributivi. Per loro la pensione anticipata viene comunque assicurata a patto che abbiano compiuto i sessanta anni di età.

D.Col.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN VENDITA**IN ABBONAMENTO****Il mensile
sulle pensioni****Guida alle pensioni**

Il mensile del **Sole 24 Ore** dedicato alla previdenza del lavoro dipendente privato, pubblico e del lavoro autonomo
In abbonamento a 110 euro sul sito Shopping24

LA GUIDA**Dal Tfr alla
complementare****Guida Pratica Frizzera Tfr e
previdenza complementare
di P. Sanna**

La guida illustra le modalità di maturazione, di accantonamento e di rivalutazione del Tfr
**192 pagine
34 euro**

IL SOLE 24 ORE.COM**ONLINE****Gli interventi
sulle pensioni**

Sul sito del Sole 24 Ore è possibile seguire in aggiornamento continuo la storia della riforma Fornero. Sotto la lente tutte le notizie sugli interventi che Governo, Parlamento e ministero del Lavoro porranno in essere per superare le incertezze interpretative che sono legate alla fase di avvio delle nuove regole previdenziali. In questi giorni lettori e navigatori hanno potuto inviare sollecitazioni e considerazioni sulla riforma alla casella di posta elettronica sportellopensioni@ilsole24ore.com. A partire dai prossimi giorni verranno pubblicate sul sito del **Sole 24 Ore** le indicazioni degli esperti a seguito dei messaggi che sono stati inviati allo sportello dedicato alla previdenza. Alcune di queste risposte saranno pubblicate anche sulle pagine del quotidiano

RICERCA SULL'IRPEF

Dipendenti e pensionati formano dal 79 all'82% di tutti i redditi

L'Irpef, la principale delle nostre imposte sul reddito, è sostenuta dai redditi da lavoro dipendente e da pensione in una percentuale che oscilla tra il 79 e l'82% del totale di tutti i redditi. La conferma di un perdurante, grave squilibrio del nostro sistema di tassazione viene da un dettagliato studio dell'Associazione per la legalità fiscale (Lef), presentato ieri mattina al **Corriere**. L'analisi si concentra sul periodo 2003-2010 e mette in

luce come l'imposta pagata da lavoratori dipendenti e pensionati registri nell'intero periodo «un incremento percentuale superiore a quello del reddito». La crescita del peso delle due componenti è di circa 2 punti percentuali in termini di reddito dichiarato e di quasi il 3% in termini di imposta. Il maggior aggravio si registra per i pensionati, con un aumento d'imposta del 41,33%, a fronte di un incremento del reddito del 28,67 per cento.



SUSSIDIARIETÀ

Confronto a Venezia sul welfare Il sistema è a due velocità

Sono varie le tipologie di **welfare** regionale adottate in Italia. Su di esse si fa il punto oggi e domani a Venezia (Ca' Dolfin, Dorsoduro 3825) in un convegno dal titolo «Il cambiamento dei sistemi di welfare: quali politiche e processi di governance» organizzato dall'università Ca' Foscari in collaborazione, tra gli altri, con il ministero del Lavoro e l'assessorato alle Politiche sociali della Regione Veneto. Infatti - come mette

in luce la ricerca che sarà oggetto di dibattito - si passa dalla forte presenza di attori pubblici e terzo settore con importanti apporti societari che si registra in Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta ma anche in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto. Poche società all'opera, invece, in Piemonte e **welfare** residuale in Lazio ma soprattutto in Puglia e Sicilia.



SPORTELLLO | PREVIDENZA

La tua pensione



I tempi

QUANDO LASCERAI IL LAVORO

In calendario requisiti più severi sempre aggiornati

Dal 2013 la speranza di vita aumenterà l'età e l'anzianità professionale

Fabio Venanzi

Per tanti anni la pensione di anzianità si è conseguita con 57 anni di età e 35 di contributi. La vecchiaia si conseguiva a 65 anni mentre le donne potevano scegliere di andarsene in pensione cinque anni prima. L'alternativa a queste due possibilità era data dai 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica. Poi arrivò il "tempo delle finestre": 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi a seconda di quando si maturava il diritto. Con la riforma Monti-Fornaro sono state cancellate le finestre e si è mantenuto l'adeguamento alla speranza di vita già prevista dalla riforma estiva del 2010.

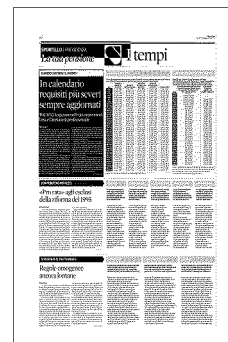
Per sapere quando si potrà andare in pensione occorre mettersi con carta e penna alla mano e iniziare a fare i conti. Ci aiuta il pensionometro che consente di stabilire in quale anno gli assicurati potranno accedere alla pensione di vecchiaia in correlazione alla data di nascita. Dal 2018 i requisiti vengono uniformati e per la collettività dei lavoratori saranno richiesti 66 anni e 7 mesi. I 7 mesi sono legati all'adeguamento alla speranza di vita. Dal 2013, il de-

creto ministeriale 6 dicembre 2011 ha previsto un adeguamento pari a 3 mesi e il successivo adeguamento stimato è previsto nel 2016 in quattro mesi; dal 2019 gli adeguamenti diventeranno biennali. I requisiti di accesso sono stati rilevati dalla relazione tecnica allegata alla riforma previdenziale.

Inoltre, l'articolo 24, comma 11, del decreto Salva-Italia ha istituito un'ulteriore possibilità di uscita. Le persone che possono vantare un periodo riscattabile prima del 1996 devono valutare con attenzione la convenienza dell'operazione poiché la valorizzazione di tali periodi vieterebbe l'accesso alla pensione con il requisito ridotto.

Infine, ricordiamo che la riforma previdenziale non ha modificato i requisiti di accesso alla pensione in regime di totalizzazione nazionale. La pensione di vecchiaia si consegue con 65 anni mentre quella di anzianità con 40 anni di contributi. Tali requisiti non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita ma subiscono la finestra mobile di diciotto 18 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ASSEGNO DI VECCHIAIA

L'anno di pensionamento del lavoratore in base alla data di nascita. Il requisito anagrafico è perfezionato entro la fine dell'anno considerato qualora il lavoratore sia nato entro la data indicata

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
2012	31 dic. 1946	31 dic. 1946	31 dic. 1950	30 giu. 1949	31 dic. 1947
2013	30 sett. 1947	30 sett. 1947	30 sett. 1951	31 mar. 1950	30 sett. 1948
2014	30 sett. 1948	30 sett. 1948	31 mar. 1951	31 mar. 1950	30 sett. 1949
2015	30 sett. 1949	30 sett. 1949	31 mar. 1952	31 mar. 1951	30 sett. 1950
2016	31 mag. 1950	31 mag. 1950	31 mag. 1951	30 nov. 1950	31 mag. 1951
2017	31 mag. 1951	31 mag. 1951	31 mag. 1952	30 nov. 1951	31 mag. 1952
2018	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952	31 mag. 1952
2019 (*)	31 genn. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953	31 gen. 1953
2020 (*)	31 genn. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954	31 gen. 1954
2021 (*)	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954	31 ott. 1954
2022 (*)	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955	31 ott. 1955
2023 (*)	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956	31 lug. 1956
2024 (*)	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957	31 lug. 1957
2025 (*)	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958	30 apr. 1958
2026 (*)	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959	30 apr. 1959
2027 (*)	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960	31 gen. 1960
2028 (*)	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961	31 gen. 1961
2029 (*)	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961	30 nov. 1961
2030 (*)	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962	30 nov. 1962
2031 (*)	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963	30 sett. 1963
2032 (*)	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964	30 sett. 1964
2033 (*)	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965	31 lug. 1965
2034 (*)	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966	31 lug. 1966
2035 (*)	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967	31 mag. 1967
2036 (*)	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968	31 mag. 1968
2037 (*)	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969	31 mar. 1969
2038 (*)	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970	31 mar. 1970
2039 (*)	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971	31 gen. 1971
2040 (*)	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972	31 gen. 1972
2041 (*)	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972	30 nov. 1972
2042 (*)	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973	30 nov. 1973
2043 (*)	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974	30 sett. 1974
2044 (*)	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975	30 sett. 1975
2045 (*)	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976	31 lug. 1976
2046 (*)	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977	31 lug. 1977
2047 (*)	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978	31 mag. 1978
2048 (*)	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979	31 mag. 1979
2049 (*)	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980	31 mar. 1980
2050 (*)	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981	31 mar. 1981

Nota: (*) Dal 2018 il requisito è identico per tutte le categorie di lavoratori

L'ANTICIPO RISERVATO AI «CONTRIBUTIVI»

Requisito per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai lavoratori «contributivi puri». Il requisito anagrafico per la pensione anticipata è raggiunto entro la fine dell'anno considerato qualora il lavoratore sia nato entro la data indicata

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 (*)	Al 31 dicembre il requisito è raggiunto se il soggetto è nato entro
2012	63 anni	-
2013	63 anni e 3 mesi	-
2014	63 anni e 3 mesi	-
2015	63 anni e 3 mesi	30 sett. 1952
2016	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1953
2017	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1954
2018	63 anni e 7 mesi	31 mag. 1955
2019	63 e 11 mesi	31 gen. 1956
2020	63 e 11 mesi	31 gen. 1957
2021	64 e 2 mesi	31 ott. 1957
2022	64 e 2 mesi	31 ott. 1958
2023	64 e 5 mesi	31 lug. 1959
2024	64 e 5 mesi	31 lug. 1960
2025	64 e 8 mesi	30 apr. 1961
2026	64 e 8 mesi	30 apr. 1962
2027	64 e 11 mesi	31 gen. 1963
2028	64 e 11 mesi	31 gen. 1964
2029	65 e 1 mese	30 nov. 1964
2030	65 e 1 mese	30 nov. 1965
2031	65 e 3 mesi	30 sett. 1966
2032	65 e 3 mesi	30 sett. 1967
2033	65 e 5 mesi	31 lug. 1968
2034	65 e 5 mesi	31 lug. 1969
2035	65 e 7 mesi	31 mag. 1970
2036	65 e 7 mesi	31 mag. 1971
2037	65 e 9 mesi	31 mar. 1972
2038	65 e 9 mesi	31 mar. 1973
2039	65 e 11 mesi	31 gen. 1974
2040	65 e 11 mesi	31 gen. 1975
2041	66 e 1 mese	30 nov. 1975
2042	66 e 1 mese	30 nov. 1976
2043	66 e 3 mesi	30 sett. 1977
2044	66 e 3 mesi	30 sett. 1978
2045	66 e 5 mesi	31 lug. 1979
2046	66 e 5 mesi	31 lug. 1980
2047	66 e 7 mesi	31 mag. 1981
2048	66 e 7 mesi	31 mag. 1982
2049	66 e 9 mesi	31 mar. 1983
2050	66 e 9 mesi	31 mar. 1984

Nota: (*) Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del Pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)

CONTRIBUTIVO PER TUTTI

«Pro rata» agli esclusi della riforma del 1995

Giampiero Falasca

La riforma pensionistica elaborata dal ministro Fornero si basa su alcune linee guida: da quest'anno si introduce il contributivo pro rata per tutti, anche per coloro che erano rimasti esclusi dopo la riforma del 1995 (cioè coloro che avevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). Il ventaglio delle prestazioni, almeno nelle intenzioni, viene semplificato: la regola è la pensione di vecchiaia e l'eccezione è il trattamento anticipato. Sia l'assegno di vecchiaia che la pensione anticipata potranno essere conseguiti una volta raggiunti requisiti più severi. Non solo: sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi sono soggetti all'adeguamento della speranza di vita: man mano che aumenta la vita media si sposta l'età per il pensionamento e saranno richiesti più anni di contributi. Per le pensioni di vecchiaia, per l'anticipata o per l'assegno sociale viene abolito il meccanismo della finestra mobile: in pratica quando si maturano i requisiti non si devono più aspettare 12 o 18 mesi (per i dipendenti e per gli autonomi)

per ricevere la pensione.

Per la pensione di vecchiaia rimane, fino al 2018, una differenza di trattamento per le donne del settore privato. Dal 2021, per tutti, uomini e donne, del settore pubblico e del privato, l'età della pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita. La pensione anticipata consente di andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo se si superano i 41 anni e 1 mese di contributi per le donne e i 42 anni e 1 mese per gli uomini (con una crescita negli anni del requisito). Solo i lavoratori dipendenti del settore privato che, entro il 31 dicembre 2012, maturano i requisiti per la vecchia pensione di anzianità (almeno 60 anni di età e quota 96 con la somma dei contributi) possono conseguire la pensione anticipata a 64 anni. Le lavoratrici del privato possono conseguire (se più favorevole) la pensione di vecchiaia a 64 anni qualora maturino, quest'anno, 20 anni di contributi e compiano 60 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia il limite minimo contributivo è di 20 annualità con 66 anni di età per dipendenti, autonomi e lavoratrici del pubblico impiego, 62 per quelle del privato

La pensione di vecchiaia è subordinata al raggiungimento di un determinato requisito anagrafico con almeno 20 anni di contributi (per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 occorre anche che l'assegno sia pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale). Per lavoratori dipendenti e autonomi da quest'anno occorrono 66 anni di età; lo stesso vale per le lavoratrici del pubblico impiego. Per le lavoratrici del privato occorrono, quest'anno, 62 anni; per le autonome il requisito è fissato a 63 anni e sei mesi. L'armonizzazione si raggiungerà nel 2016: 66 anni e sette mesi; nel 2021 il requisito dell'età sarà per tutti di 67 anni.

SOGLIA MASSIMA

I lavoratori che lo desiderano hanno diritto a restare sul posto di lavoro fino a un'età massima di 70 anni con conseguente adeguamento dei coefficienti di trasformazione

I nuovi requisiti della pensione di vecchiaia rappresentano la soglia minima, nel senso che i lavoratori possono restare al lavoro, con il diritto alla conservazione del posto, fino a 70 anni. Anche per questo, i coefficienti di trasformazione – che permettono di calcolare la pensione a partire dai contributi accumulati e rivalutati in base all'età di pensionamento e all'aspettativa di vita – saranno utilizzati fino a 70 anni. I nuovi coefficienti saranno operativi dal 2013. I coefficienti – secondo la circolare Inps 37/2012 – saranno aumentati quando, con il miglioramento della speranza di vita il limite di 70 anni diventerà 71 e così via.

USCITA ANTICIPATA

Abolite le pensioni di anzianità con le «quote», la riforma consente l'uscita anticipata solo con più di 40 anni di contributi: 41 e un mese per le donne, 42 e un mese per gli uomini nel 2012

Dal 2012 sono abolite le pensioni di anzianità con le «quote», il mix tra età anagrafica e anzianità contributiva. La riforma consente la pensione anticipata solo con più di 40 anni di contributi. In particolare: 41 e un mese per le donne e 42 anni e un mese per gli uomini. Questo requisito sarà aumentato nel 2013 (per le donne 41 anni e due mesi e per gli uomini 42 anni e due mesi) e nel 2014 (rispettivamente, 41 anni e tre mesi e 42 anni e tre mesi). Non è tutto: questi requisiti sono soggetti al periodico adeguamento della speranza di vita: nel 2013 occorrerà preventivare tre mesi in più.

**PENALIZZAZIONE**

In caso di pensione anticipata dal 2018 scatterà una penalizzazione quando una parte dell'assegno sia calcolata con il retributivo se il lavoratore avrà meno di 62 anni d'età

La pensione anticipata con 41 anni e 1 mese per le donne e 42 e due mesi per gli uomini (i requisiti sono riferiti al 2012) non è però del tutto sganciata dall'età.

Nel caso in cui una parte dell'assegno sia calcolata con il metodo retributivo, se la pensione viene raggiunta prima dei 62 anni ci sarà – dal 2018 – una penalizzazione per ogni anno di anticipo. Il taglio è dell'1% per ogni anno mancante fino ai 60, quindi la penalità sale al 2% per ogni anno ulteriore. Con il decreto milleproroghe la penalità, applicata alla parte della pensione calcolata con il retributivo, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2017

ASSEGNO MINIMO

Per chi ha maturato contributi solo dopo il 1° gennaio 1996 pensione anticipata solo a 63 anni con 20 annualità e con un assegno almeno 2,8 volte superiore a quello sociale

Per chi ha contributi dopo il 1° gennaio 1996 la pensione anticipata può essere ottenuta, una volta lasciato il lavoro, a 63 anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi effettivi (sono quindi esclusi dal novero i contributi figurativi). L'altra condizione è che la prima rata della pensione mensile sia pari ad almeno 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (per il 2012, questo parametro, che verrà rivalutato, è 1.201 euro). Anche la pensione anticipata a 63 anni è soggetta all'adeguamento della speranza di vita, per cui dal 2013 sarà necessario raggiungere 63 anni e 3 mesi

DIFFERENZE DI TRATTAMENTO

Regole omogenee ancora lontane

Fabio Venanzi

Le principali novità introdotte della Riforma Monti-Fornero ormai sono note: dal superamento della finestra mobile all'innalzamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia all'adeguamento alla speranza di vita applicato anche agli ex 40 anni di contributi.

Tuttavia casi simili sono disciplinati diversamente a seconda che l'ente di previdenza sia l'Inps o sia l'Inpdap, ancorché dal dicembre scorso abitino sotto lo stesso tetto. Il caso di Maria Carla e dell'amica Francesca è un esempio eclatante: stessa età e storia contributiva ma discipline diverse a causa dei settori di appartenenza. In altri casi, l'applicazione del decreto Salva Italia ha generato dei benefici come accade a Dante, lavoratore autonomo che perde la finestra mobile di diciotto mesi, e a Carlo, il quale potrà lavorare tre anni in meno grazie al sistema contributivo, seppure con un assegno inferiore rispetto ai privilegiati sistemi di calcolo. Un passo in avanti sarà fatto nel 2018, quando il requisito per l'accesso alla pensione di

vecchiaia sarà uniforme per tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, lavoratrici del pubblico impiego e privato nonché le autonome. Inoltre, salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, dal 2021 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore a 67 anni.

Un denominatore comune per tutti è la modalità di calcolo della pensione che, dal 1° gennaio scorso, viene calcolata con le regole del sistema contributivo anche per chi rientrava nel sistema retributivo; la novità è limitata alle anzianità successive a tale data. Un ulteriore passo in avanti verso la vera armonizzazione dei sistemi di calcolo della pensione, già timidamente introdotta dalla Riforma Dini (Legge 335/1995).

Il sistema contributivo restituisce sotto forma di rendita pensionistica quanto accumulato nel corso della vita lavorativa dall'iscritto: maggiore sarà l'età all'atto del pensionamento maggiore sarà la quota di pensione che verrà messa restituita mensilmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NATO NEL 1955

Lavoratore nato il 3 febbraio 1955 con poco meno di 30 anni di contributi a fine 2011. Sconta la clausola di salvaguardia della riforma: dal 2021, a prescindere dalla speranza di vita, serviranno almeno 67 anni di età

Biagio è nato il 3 febbraio 1955, giorno del suo onomastico. Ha sempre fatto lavori saltuari che non gli hanno permesso di avere una carriera previdenziale piena: alla fine del 2011 ha poco meno di 30 anni di contributi. I 65 anni sono ancora lontani (2020) e le questioni pensionistiche le lascia volentieri agli altri. Tuttavia, anche lui, dopo la riforma Monti, vuol capire cosa ne sarà dei suoi contributi. Per gli uomini dipendenti e autonomi le novità non sono rilevanti, infatti dal 2012 il requisito è stato innalzato a 66 anni, un anno in più (ma è stata cancellata la finestra, cioè il pagamento del primo assegno di pensione trascorso un anno dalla maturazione dei requisiti). I requisiti di anzianità varieranno ogni tre anni e dal 2019 ogni biennio a causa dell'aumento legato alla speranza di vita. La legge stabilisce che, in ogni caso anche se la speranza di vita non dovesse aumentare, dal 2021 occorreranno almeno 67 anni per accedere alla pensione (il requisito è comune per uomini e donne, del settore pubblico come del settore privato). Biagio nel 2021 avrà 66 anni e 11 mesi. Si consola pensando che andrà in pensione nel 2022 (sempre che la normativa non diventi più severa).

LAVORATORE AUTONOMO

Autonomo nato il 13 novembre 1947, sembrava destinato alla pensione dopo 18 mesi dal compimento dei 65 anni. Cancellata la finestra, percepirà la pensione dal 1° marzo 2014, con un anticipo di 4 mesi

Dante è nato il 13 novembre 1947 e quest'anno sarebbe andato in pensione raggiungendo i 65 anni con 30 anni di contributi. È sempre stato un lavoratore autonomo, secondo la riforma del 2010 avrebbe percepito la prima rata di pensione trascorsi 18 mesi della maturazione del requisito anagrafico: giugno 2014 il traguardo. Ora, dopo la riforma Fornero, scopre che il requisito per la pensione di vecchiaia è stato innalzato a 66 anni e che contemporaneamente è stata abolita l'attesa di un anno e mezzo (un anno per i dipendenti) per il pagamento dell'assegno dal momento in cui si raggiunge il requisito dell'età, 66 anni. Dante, dunque, dovrebbe andare in pensione dal dicembre 2013. Però, dall'anno prossimo il requisito anagrafico sarà complicato dal fattore-speranza di vita, più la vita media si allunga più si ritarda l'età del pensionamento. Nel 2013 ci sarà il primo adeguamento al rialzo di tre mesi. Questo, per Dante significa andare in pensione compiuti 66 anni e tre mesi, requisito che raggiungerà a febbraio 2014. La pensione Inps verrà pagata dal 1° marzo. Sembra paradossale, ma la riforma ha portato a Dante uno sconto di quattro mesi di lavoro.

**LA STATALE**

Nata il 31 dicembre 1951, registrata all'Anagrafe il 1° gennaio 1952. Cancellata la pensione di anzianità, sarà in pensione da aprile 2018 dopo 41 anni e 10 mesi di contributi. Fatale un giorno di differenza

Maria Carla è nata il 31 dicembre 1951, ma i genitori decisero di registrarla il 1° gennaio 1952. Figlia di dipendenti pubblici, avevano voluto che seguisse le loro orme: il pubblico dava sicurezza e privilegi. Già da qualche tempo nutriva dubbi sul fatto di poter andare in pensione nel 2012, nonostante maturasse i 60 anni di età e i 36 di contributi a giugno 2012, tutti lavorati come ragioniera in un Comune. Già dal 2010 Maria Carla aveva dovuto rassegnarsi all'idea di andare in pensione di vecchiaia a 60 anni e aveva dovuto considerare la pensione di anzianità, con il sistema delle quote (nel 2012, secondo la vecchia normativa, per i dipendenti 60 anni di età e 36 di contributi). La riforma Fornero, però, ha cancellato la pensione di anzianità. Per Maria Carla ora la pensione slitta di sei anni: aprile 2018, quando dovrebbero essere richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata (41 anni e tre mesi come requisiti contributivi, incrementati di sette mesi come speranza di vita). Per la pensione di vecchiaia occorre aspettare qualche mese in più, fino al 1° agosto 2018. Un giorno di ritardo nella registrazione all'Anagrafe e lo status di dipendente pubblica hanno trasformato il calendario per la pensione in un'attesa lunghissima.

SPORTELLLO | PREVIDENZA

La tua pensione**Gli assegni****QUANTO INCASSERAI**

Con il contributivo benefici maggiori per chi rinvia l'uscita

Un aumento dello stipendio a fine carriera incide in misura ridotta sul trattamento

Claudio Pinna

Con il metodo contributivo più a lungo si lavora migliore sarà il tasso di sostituzione, cioè la percentuale della pensione rispetto all'ultimo stipendio. La copertura offerta dall'Inps, in particolare quella relativa ai periodi con riferimento ai quali è prevista l'applicazione del metodo contributivo, è influenzata in maniera determinante dalle modalità sulla base delle quali il lavoratore svolge la propria attività professionale (basti pensare all'evoluzione retributiva personale). Anche il quadro demografico e finanziario è in grado di produrre un significativo impatto sulle prestazioni finali. L'effetto può essere valutato attraverso una serie di proiezioni della copertura pensionistica garantita dal sistema pubblico al variare dei contesti di riferimento. Tre sono state le variabili delle quali si è valutato l'impatto: una diversa evoluzione retributiva del lavoratore, un diverso incremento della sopravvivenza media, una diversa crescita del Pil. Nella proiezione standard la crescita retributiva è stata ipotizzata costante nel corso della vita lavorativa. Gli incrementi sono stati considerati, in termi-

ni percentuali, equivalenti dall'ingresso nel mondo del lavoro al pensionamento. Nelle altre proiezioni sono state quindi utilizzate due possibili evoluzioni retributive: una anticipata, caratterizzata da una serie di incrementi retributivi più elevati nel corso della prima parte dell'attività lavorativa, e successivamente più contenuti, ed una ritardata, con un inizio poco brillante e quindi una progressiva ripresa dei redditi percepiti nella seconda fase della vita professionale. Nella proiezione con evoluzione retributiva anticipata si è ipotizzato che in termini reali la retribuzione finale (i 30mila, 75mila, 150mila euro) sia raggiunta dai dipendenti a 46 anni di età. Nel caso di evoluzione ritardata si è ipotizzato un mantenimento in termini reali della retribuzione iniziale sino ai 45 anni di età e poi una crescita più elevata per raggiungere al pensionamento le retribuzioni finali ipotizzate. In genere la copertura si incrementa notevolmente in presenza di una crescita dei redditi anticipata (per un periodo maggiore infatti si destinano al finanziamento della previdenza pubblica contributi più elevati).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE IPOTESI IN BASE A CARRIERA E PIL

LE IPOTESI	REQUISITI	CONTRIBUTIVO PURO			MISTO SECONDO LA RIFORMA DINI			MISTO SECONDO LA RIFORMA MONTI-FORNERO		
		40 anni			50 anni			60 anni		
	Età al 31 dicembre 2011	25 anni			25 anni			25 anni		
	Età di prima iscrizione all'Inps	15.000			15.000			15.000		
	Retribuzione annua lorda percepita nel primo anno di attività lavorativa									
	Retribuzione annua lorda percepita nell'ultimo anno di attività lavorativa	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000	30.000	75.000	150.000
PIL 1,0%	A 66 anni	58,2%	39,1%	27,5%	66,5%	49,5%	39,2%	78,5%	66,9%	52,1%
	A 68 anni	65,6%	44,0%	31,0%	73,5%	54,3%	43,0%	83,2%	71,1%	56,0%
	A 70 anni	74,2%	49,7%	35,0%	81,5%	59,9%	47,5%	88,5%	75,8%	60,2%
PROIEZIONE STANDARD PIL 2,0%	A 66 anni	70,6%	46,0%	32,1%	74,6%	54,6%	42,9%	78,8%	67,1%	52,4%
	A 68 anni	80,5%	52,2%	36,4%	83,4%	60,5%	47,5%	83,8%	71,6%	56,5%
	A 70 anni	92,1%	59,5%	41,4%	93,6%	67,4%	52,8%	89,5%	76,6%	61,0%
PROIEZIONE STANDARD PIL 0%	A 66 anni	48,5%	33,6%	23,9%	59,9%	45,2%	36,1%	78,3%	66,6%	51,9%
	A 68 anni	54,2%	37,5%	26,7%	65,4%	49,2%	39,3%	82,7%	70,6%	55,6%
	A 70 anni	60,7%	42,0%	29,9%	71,8%	53,8%	43,0%	87,6%	75,0%	59,5%
EVOLUZIONE RETRIBUTIVA ANTICIPATA	A 66 anni	63,7%	50,2%	31,1%	73,3%	62,6%	55,8%	83,1%	73,2%	59,3%
	A 68 anni	72,4%	57,7%	35,7%	81,7%	70,2%	63,2%	88,0%	78,1%	64,2%
	A 70 anni	82,7%	66,5%	41,1%	91,4%	79,2%	71,8%	93,8%	83,8%	69,9%
EVOLUZIONE RETRIBUTIVA POSTICIPATA	A 66 anni	53,8%	34,3%	23,6%	62,3%	44,7%	35,4%	78,5%	66,9%	52,1%
	A 68 anni	61,1%	39,1%	27,0%	69,2%	49,5%	39,2%	83,2%	71,1%	56,0%
	A 70 anni	69,6%	44,6%	30,9%	77,1%	55,1%	43,6%	88,5%	75,8%	60,2%
SOPRAVVIVENZA MEDIA PIÙ CONTENUTA	A 66 anni	63,8%	42,8%	30,2%	69,5%	51,6%	41,0%	78,8%	67,1%	52,4%
	A 68 anni	72,4%	48,5%	34,2%	77,2%	57,0%	45,2%	83,7%	71,5%	56,4%
	A 70 anni	82,4%	55,2%	38,9%	86,3%	63,3%	50,2%	89,3%	76,5%	60,9%
SOPRAVVIVENZA MEDIA PIÙ ELEVATA	A 66 anni	52,1%	35,0%	24,7%	63,2%	47,1%	37,3%	78,2%	66,6%	51,9%
	A 68 anni	58,3%	39,1%	27,5%	69,3%	51,3%	40,6%	82,7%	70,6%	55,5%
	A 70 anni	65,4%	43,8%	30,9%	76,2%	56,1%	44,4%	87,6%	75,0%	59,5%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

GLI ALTRI FATTORI

Per l'importo decisiva la crescita del Pil

Nelle proiezioni presentate in questa pagina tra le variabili considerate figura la crescita della sopravvivenza media. Nella proiezione standard la crescita della sopravvivenza media futura è stata ipotizzata in linea con quella media riscontrata in Italia nel corso dell'ultimo periodo. Questa ipotesi ha un impatto sulle modalità attraverso le quali si stimano i coefficienti che saranno adottati dall'Inps per la conversione in rendita dei montanti maturati ai fini del calcolo contributivo. Nelle altre proiezioni sono state utilizzate due alternative: una evoluzione della sopravvivenza più elevata (pari al 50% in più di quella adottata nella proiezione standard) e una più contenuta (pari al 50% in meno). In genere la copertura offerta dall'Inps si riduce al crescere della sopravvivenza media (le prestazioni devono infatti essere erogate per un periodo più prolungato e quindi, a parità di contributi maturati, la prima rata di rendita è più contenuta). Per il dipendente 40enne con la crescita retributiva moderata la prestazione varia dal 58% della situazione di base a un 52% in presenza di una evo-

luzione della sopravvivenza media più elevata, a un 64% in caso di evoluzione più contenuta. Infine, consideriamo l'evoluzione del Pil. Nella proiezione standard l'evoluzione del Pil è stata ipotizzata all'1% in termini reali. Nelle altre proiezioni sono state invece utilizzate due alternative: una crescita reale annua del Pil pari al 2,0% e una pari allo 0% (sempre in termini reali). Anche in questo caso le differenze risultano essere sensibili: al crescere dell'evoluzione del Pil cresce anche la copertura offerta dall'Inps. Per il dipendente 40enne con una storia retributiva moderata la prestazione varia dal 58% della situazione di base a un 71% in presenza di una crescita del Pil più accentuata, a un 49% in caso di crescita più contenuta. I risultati delle proiezioni dimostrano quanto sia importante considerare per la stima delle prestazioni finali tutti i dati specifici relativi alla storia personale del dipendente e valutare nella maniera più appropriata i futuri contesti economici e demografici.

Cl. Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PIÙ ANZIANI

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi, il 2012 porta per la prima volta il sistema contributivo

Per questi lavoratori il metodo contributivo è applicato sulla quota di pensione maturata dal 2012. La pensione si calcola sommando le due componenti. La prima è pari al 2% della retribuzione pensionabile entro i 42.111 euro (per i contributi prima del 1992 la retribuzione pensionabile è la media degli ultimi anni - 5 o 10 - per i dipendenti privati per gli autonomi; per i contributi post 1992 la base è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti e gli ultimi 15 anni per gli autonomi). La seconda è pari a contributi accumulati dal 1° gennaio, capitalizzato in base al Pil, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione (variabile in base all'età)

CONTRIBUTIVO PURO

Conto corrente virtuale dell'Inps in cui vengono riconosciuti i contributi versati dall'azienda e quelli a suo carico, rivalutati in base all'incremento del Pil

L'Inps, per ciascun iscritto, attiva una sorta di conto corrente virtuale, nell'ambito del quale vengono riconosciuti i contributi versati a suo favore. Si conteggiano sia le somme pagate dall'azienda sia quelle pagate personalmente (per i lavoratori dipendenti il 33% della retribuzione annua lorda percepita). Tali contributi sono rivalutati sulla base dell'incremento del Pil (più precisamente della media mobile calcolata lungo gli ultimi 5 anni). Al pensionamento, il montante dei contributi maturati rivalutati viene convertito in rendita utilizzando una serie di coefficienti che dipendono dall'età posseduta

GLI «INTERMEDI»

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contributi l'assegno si continua a calcolare secondo il sistema misto

I lavoratori che ricadono in questo sistema erano già sottoposti al sistema misto, formato da una parte di pensione calcolata secondo il metodo retributivo e un'altra secondo quello contributivo. La riforma conferma tale sistema di calcolo. Anche in questo caso, la prima quota di pensione è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione e la seconda quota si ricava moltiplicando il montante contributivo (la cui aliquota di contribuzione è oggi del 33% per i lavoratori dipendenti) per il coefficiente di trasformazione che è più severo man mano che si anticipa il pensionamento

**LA DATA**

Le penalizzazioni per chi aveva meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995 sono iniziate già dall'anno successivo: per questi lavoratori il metodo contributivo vale da allora

La data che ha fatto da spartiacque per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano accumulato meno di 18 anni di contributi è proprio quella del 31 dicembre 1995 (fissata dalla riforma Dini di quell'anno). In pratica, ai fini pensionistici, per questi lavoratori tutta la contribuzione che risulta versata prima di questa data viene valorizzata secondo il metodo retributivo, mentre tutta quella relativa ai periodi dal 1° gennaio 1996 in poi entra nel calcolo seguendo il metodo contributivo. L'estensione di quest'ultimo a tutti dal 1° gennaio scorso, quindi, non ha portato cambiamenti sull'ammontare degli assegni per questi lavoratori

I PIÙ GIOVANI

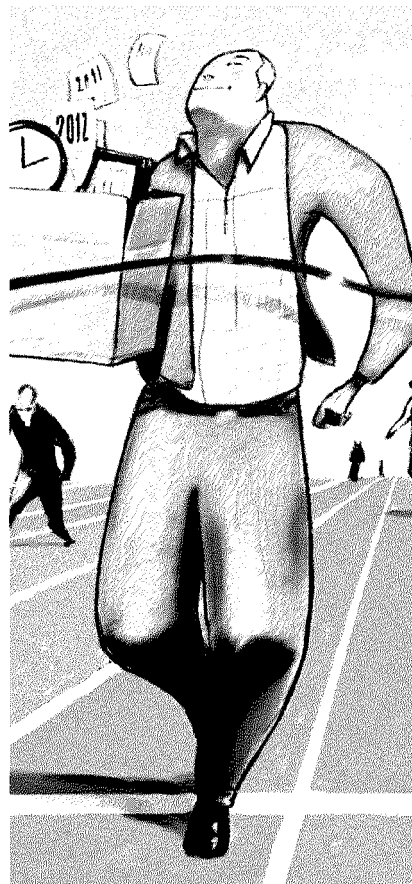
Lavoratori per i quali, alla data del 31 dicembre 1995, non era stato ancora versato alcun contributo: la riforma non cambia nulla, resta il metodo contributivo unico

Per questi lavoratori la pensione va calcolata in base a una quota unica, secondo il solo sistema contributivo. L'assegno sarà pari al montante contributivo moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. Questi ultimi, esattamente come per gli altri lavoratori, variano in base all'età. Dal 2010 vanno da un minimo del 4,42% a 57 anni a un massimo del 5,62% a 65 anni. Il prossimo aggiornamento avverrà l'anno prossimo: per legge, infatti, i coefficienti devono essere rivisti ogni tre anni, in base alle modifiche nella speranza di vita. Secondo la riforma, inoltre, devono essere fissati fino all'età di 70 anni

LA DIPENDENTE DEL PRIVATO

Lavoratrice nata il 7 marzo 1952 con 60 anni di età e 36 di contributi a giugno 2012. Dopo la riforma andrà in pensione di vecchiaia nel dicembre 2015, a 63 anni e 9 mesi. Ben prima della coetanea iscritta all'Inpdap

Francesca è nata il 7 marzo 1952 e assieme a Maria Carla ha vissuto gli anni di studio. Poi ha trovato occupazione in un'azienda privata. Come Maria Carla, pensava di raggiungere "quota 96" nel giugno 2012: 60 anni di età anagrafica e 36 di contributi. Nel settore privato i requisiti per l'accesso al pensionamento delle donne non sembravano essere nell'occhio del ciclone. Gli innalzamenti venivano previsti con gradualità e Francesca era certa che non sarebbe stata intaccata da alcuna novità: mancava pochissimo all'obiettivo. A cambiare la prospettiva di Francesca è intervenuta la riforma Monti: il decreto legge 201/2011 ha fatto slittare di cinque anni il traguardo della pensione. Fortuna ha voluto che, in sede di conversione del decreto, sia stata introdotta una facilitazione: le lavoratrici del settore privato possono conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del 64esimo anno di età qualora entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato i 60 anni di età e i 20 di contributi. Francesca è (quasi) salva. I sei anni di Maria Carla per lei diventano "solo" quattro: marzo 2016 è il nuovo traguardo. Andando però a consultare tabelle e articoli su «Il Sole 24 Ore» Francesca scopre che la pensione di vecchiaia per lei è ancora più vicina: dicembre 2015 a 63 anni e 9 mesi, considerando la finestra mobile 2 anni e 6 mesi in più.

**CONTRIBUTIVO PURO**

Lavoratore nato nell'agosto 1954 con 20 di contributi nel 2018, maturati dal 1996. Potrà andare in pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi se la sua rendita maturata sarà almeno 2,8 volte l'assegno sociale

Carlo è nato nell'agosto del 1954 e nel 2018 potrà vantare 20 anni di contributi effettivi: tutti dal 1996. Il sistema di calcolo è contributivo puro. Per i lavoratori come Carlo, la riforma Monti ha previsto un canale "riservato" prevedendo un requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto a quello previsto per la pensione di vecchiaia. I periodi utili sono quelli coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto. C'è un'altra condizione: oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo mensile della rendita pensionistica non può essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2012 1.201,20 euro). Il montante, da cui deriva la pensione contributiva, è calcolato prendendo a riferimento la retribuzione percepita tempo per tempo e applicando su di essa l'aliquota del 33 per cento. Il montante annuo verrà rivalutato per la variazione media quinquennale del Pil. A fine carriera, il montante complessivo verrà moltiplicato per un coefficiente (stabilito nella Riforma Dini) legato all'età di chi va in pensione. Ne deriva che, con Pil = 1, il lavoratore dovrà percepire annualmente una retribuzione media pari a 40/45 mila per avere diritto alla pensione anticipata con 20 anni di contributi.

CARRIERE UGUALI, ETÀ DIVERSE

Per tre lavoratori di 40, 50 e 60 anni attivi a 25 anni con stipendio identico e aumenti costanti l'uscita con il contributivo puro, il «misto» Dini e il «misto» Fornero porterà a tassi di sostituzione del 58,2%, 66,5% e 78,5%

Paolo, Giovanni e Mario hanno, al 31 dicembre 2011, rispettivamente 40, 50 e 60 anni di età. Tutti e tre hanno iniziato a lavorare a 25 anni con una retribuzione annua lorda iniziale di 15 mila euro. Nei confronti dei tre dipendenti la pensione finale sarà determinata, per Paolo (iscritto per la prima volta all'Inps dopo il 31 dicembre 1995), secondo il metodo contributivo puro; per Giovanni (con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), utilizzando il metodo misto così come stabilito dalla riforma Dini; per Mario sulla base del metodo misto introdotto dalla riforma Monti-Fornero (in sostanza il sistema contributivo è previsto esclusivamente dall'1 gennaio 2012). Con un incremento retributivo costante, un'evoluzione della sopravvivenza (speranza di vita) media e un incremento del Pil pari all'1% annuo, Paolo con una retribuzione finale di 30 mila euro e un pensionamento a 66 anni avrà un tasso di sostituzione del 58,2%; Giovanni (età della pensione sempre a 66 anni) avrà un tasso di sostituzione del 66,5%; infine Mario (stessi parametri di età e stipendio) avrà un tasso di sostituzione del 78,5 per cento.

STIPENDI PIÙ ELEVATI PENALIZZATI

Nel caso di Paolo, Giovanni e Mario all'aumento della retribuzione finale corrisponderà una discesa del tasso di copertura più elevato per la persona a cui si applica il metodo contributivo

Ipotizziamo che Paolo, Giovanni e Mario come ultima retribuzione raggiungano 75mila euro. La proiezione è sempre costruita tenendo conto di un incremento retributivo annuo costante, di un incremento del Pil dell'1% e di un'evoluzione media della sopravvivenza. Con il pensionamento a 66 anni Paolo (contributivo puro) avrebbe un tasso di sostituzione del 39,1%, che salirebbe al 44% con la pensione a 68 anni, fino al 49,7% se dovesse lavorare fino a 70 anni. Giovanni (metodo misto) avrebbe una copertura più elevata: 49,5% (pensione a 66 anni); 54,3% (68); 59,9 (70 anni). Mario (la cui pensione è calcolata con il sistema misto secondo la riforma Fornero, con il metodo contributivo dal 1° gennaio 2012) è il più fortunato dei tre: il tasso di sostituzione è il 66,9% (pensione a 66 anni); 71,1% (pensionamento a 68 anni); 75,8% (70 anni). Rispetto a una retribuzione finale di 30mila euro, uno stipendio finale più elevato avrà un tasso di copertura che tende a scendere: l'effetto-taglio del metodo di calcolo contributivo è più sensibile con un'età di pensionamento inferiore. È questa la conseguenza del fatto che le prestazioni contributive risentono dell'età di chi va in pensione: trattamenti più ridotti man mano che si anticipa.

Esodati, ritenute rimborsate se la norma è illegittima

I termini per chiedere a rimborso le imposte pagate in base a una norma dichiarata illegittima dai giudici comunitari decorre dalla pronuncia della Corte di giustizia. Ha quindi diritto al rimborso il contribuente che nel 2009 ha chiesto la restituzione dell'Irpef trattenuta sull'incentivo all'esodo percepito nel 2001, dopo che i giudici del Lussemburgo avevano definitivamente bocciato la normativa italiana nel gennaio 2008. È quanto ha deciso la Ctr Toscana con sentenza n. 92/1/12, depositata lo scorso 2 aprile, che ha respinto il ricorso dell'ufficio delle Entrate di Grosseto, già perdente in primo grado. Il principio è stato ribadito nei giorni scorsi da una pronuncia della 30° sezione della Ctr Sicilia. Il contenzioso toscano nasceva dal silenzio-diniego all'istanza presentata da un contribuente nel maggio 2009 relativa al rimborso della metà delle ritenute Irpef subite nel 2001 sull'incentivo all'esodo. L'art. 19, comma 4-bis del Tuir (nel testo vigente fino al 3/7/2006) prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata su dette somme, pari al 50% di quella ordinariamente applicabile sul tfr, individuando l'età come elemento caratterizzante. In particolare, la norma era applicabile agli uomini che al momento dell'esodo avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50. Nel caso in commento il soggetto aveva più di 50 anni, ma meno di 55. La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 21/7/2005 emessa nella causa C-207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne. L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ha ritenuto che tale pronuncia non fosse vincolante per i giudici nazionali (risoluzione n. 12/E del 2006). Nuovamente sollecitata, la Corte Ue ha chiarito con ordinanza del 16/1/2008 (cause riunite da C-128/07 a C-128/07) che il giudice nazionale deve disapplicare «qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». Verdetto che ha indotto le Entrate a fare marcia indietro con la circolare n. 62/E del 2008. Secondo la Ctr Toscana solo con quest'ultima ordinanza della Corte Ue «la situazione si è definita nei termini necessari perché si consolidasse in capo al contribuente l'onere di richiedere il rimborso». Pertanto il termine di decadenza ex articolo 38 del dpr n. 602/1973 nel 2009 non era spirato.

Valerio Stroppa



PREVIDENZA

Il ministro pensa a un canale pensioni-part time

ROMA – Uscita soft per i lavoratori prossimi alla pensione. Il ministro del Welfare, Elsa Fornero, pensa ad un canale previdenziale che potrebbe essere abbinato allo strumento del part time. Un abbinamento che avrebbe l'obiettivo di ridurre il peso del carico sopportato dall'Inps e, allo stesso tempo, renderebbe più morbido l'esodo dal mondo del lavoro.

Il titolare del dicastero di via Veneto ne parla in un'intervista oggi sul **Sole 24 Ore** precisando che comunque si tratta di un progetto personale che non è stato discusso a livello di governo. Tanto meno con le parti sociali. Nella sostanza potrebbero essere sperimentate forme graduali di part time e part pension che sarebbero concordate all'interno delle aziende. Oltre tutto i lavoratori pensionandi potrebbero svolgere un ruolo prezioso di educatori professionali nei confronti di neo assunti. Si tratterebbe di un mix che potrebbe anche rilanciare l'occupabilità di lavoratori anziani espulsi dal ciclo produttivo e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

In effetti, il part time volontario legato a un incasso parziale della pensione è uno strumento utilizzato già da tempo in altri Paesi europei e rappresenta uno dei modi per innalzare il tasso di occupazione degli over 50-55. In Italia la sperimentazione potrebbe avvenire nel settore bancario dove attualmente sarebbero oltre 17.000 i titolari di prestazione straordinaria e che sono a carico di fondi di solidarietà fino a 62 anni.

Il mix immaginato dal ministro del Welfare magari troverebbe pratica attuazione anche nella questio-

ne dei cosiddetti esodati che potrebbero, appunto, continuare a lavorare in attesa della pensione. Al momento Elsa Fornero conferma il numero di 65.000 esodati. Per tutti ha confermato un intervento di sanatoria entro le prossime settimane. Se poi dovessero arrivare nuove risorse l'ambito dell'intervento potrebbe anche essere ampliato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



L'istituzionale norvegese ha ridotto ancora le posizioni sul debito di Italia e Spagna. Dentro gli emergenti

Il fondo pensione molla l'Europa

L'aggiornamento sul portafoglio del fondo pensione della Norvegia lascia pochi dubbi sulla forza dell'Europa. Stiamo parlando del Government Pension Fund Global, che ha messo a segno un rialzo del 7,1% nell'ultimo trimestre.

Un risultato raggiunto grazie a un mix di azioni, obbligazioni e valute che formano un patrimonio gestito di 610 miliardi di dollari. In dettaglio, il settore

delle azioni ha registrato una performance positiva dell'11%, seguito dal reddito fisso con un +1,6%. Proprio questa parte dell'asset allocation ha subito un profondo remix nell'ultimo quarto.

In una strategia di alleggerimento generale dal mercato europeo, il fondo ha infatti ulteriormente ridotto le proprie posizioni sul debito di Italia e Spagna. Al loro posto, sono entrati i titoli

di Stato di Paesi emergenti come Brasile, Messico e India. Alla fine di marzo, il fondo aveva investito il 60,7% del patrimonio in azioni, il 39% in obbligazioni e lo 0,3% nel settore immobiliare. Le principali partecipazioni azionarie del fondo sono Royal Dutch Shell Plc, mentre a livello obbligazionario l'esposizione è sui titoli di Stato americani, seguiti da quelli inglesi e francesi.



Lavori in corso all'ufficio legislativo del ministero della giustizia per il varo del primo provvedimento

Arriva la schiarita sulla riforma

Un dpr detterà la road map che gli ordini dovranno seguire

Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI

Schiarita sulla riforma delle professioni. Il ministero della giustizia, infatti, a sorpresa gioca le sue carte. Con un testo che, anche se sconosciuto a tutti, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, potrebbe essere pronto già entro la prossima settimana. Ma tra le categorie professionali c'è chi promette battaglia, annunciando ricorsi contro un provvedimento giudicato incostituzionale (si veda *IO* del 15 maggio), e chi invece, come la presidente del Cui, Marina Calderone, auspica un'eventuale slittamento dei tempi (31 dicembre 2012) per applicare la riforma. In questo generale stato di confusione, le intenzioni dei piani alti di Via Arenula sarebbero, comunque, quelle di tirare dritto e costruire l'ossatura del dpr entro una settimana. A partire da quella cornice generale di principi, poi, le singole categorie emaneranno provvedimenti di autoregolamentazione. Il tutto mentre l'atteso regolamento sulle Società tra professionisti (Stp) langue e quello sui parametri per le liquidazioni giudiziali, invece, è in via di conclusione

LA PALLA PASSA AGLI ORDINI	
REGOLAMENTI	PRINCIPI
Accesso	Iscrizione agli albi, Sportello unico, Carta professionale digitale.
Formazione continua (entro sei mesi)	Requisiti minimi ai fini dell'aggiornamento e della formazione continua (individuazione e valutazione crediti, attribuzione e funzioni degli ordini ecc.).
Tirocinio (entro sei mesi)	Modalità di svolgimento, tempi di durata, contenuti ed eventuali convenzioni stipulate con il Miur.
Assicurazione	Condizioni generali per la responsabilità professionale possono essere negoziate dai Consigli o dagli enti di previdenza.
Pubblicità	Limiti necessari a garantire la correttezza della pubblicità informativa e i casi di pubblicità lesivi della dignità professionale.
Funzione disciplinare	Il Consiglio disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di disciplina nazionale e territoriale (da istituire entro 12 mesi) e il loro eventuale scioglimento.
Funzione amministrativa	Le attribuzioni e le funzioni amministrative dei Consigli degli organismi professionali territoriali e nazionali a seguito delle modifiche con l'introduzione dei Comitati di disciplina.

definitiva.

Il testo di riforma

Secondo alcune indiscrezioni trapelate da ambienti vicini al ministero della giustizia, le intenzioni dell'ufficio legislativo (tre magistrati, due per le professioni tecniche e uno per tutte le altre) sarebbero, dunque, quelle di mettere a punto un dpr snello e con pochi punti demandando, poi, a

specifici regolamenti la riforma delle singole categorie. Nessuna preoccupazione dunque se, secondo la giurisprudenza costituzionale, il decreto di delegificazione non potrà essere applicato a tutti. L'intenzione è quella di fare in fretta e mettere nero su bianco i principi chiave contenuti nei quattro diversi provvedimenti che si sono succeduti a partire dallo scorso agosto (legge 148/2011; legge di stabilità 183/2011; decreto sal-

va Italia 201/2011; decreto-legge 24/01/2012, n.1) e che impongono agli ordini di adeguarsi ai principi di libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, preventivo, assicurazione obbligatoria, pubblicità. In assenza di riforma, saranno abrogati gli ordinamenti in contrasto con tali principi.

Gli altri provvedimenti

Grande attenzione, invece, è

stata posta sul decreto ministeriale che dovrà contenere i parametri per i compensi nelle liquidazioni giudiziali, secondo alcune indiscrezioni, ormai ultimato. Ma come sono stati stabiliti questi parametri? Per le professioni tecniche si è tenuto conto del valore dell'opera e, a partire da questo, è stata elaborata una formula da applicare a seconda del tipo dell'opera (edilizia, infrastrutture, impiantistica). Più complesso, invece, il lavoro per le professioni economico-legali: in questo caso si è puntato prevalentemente (ma non solo) sul principio della vacanza che, nei precedenti sistemi tariffari rendono il fattore tempo come elemento principale di valutazione. Infine resta il mistero sul regolamento che dovrebbe disciplinare l'esercizio della professione in forma societaria, le Stp. La bozza di provvedimento, composto da 15 articoli, è all'esame del ministero dello sviluppo economico e, successivamente, sarà inviato al Consiglio di stato. Ma di questo gli ordini non sanno nulla.



CONTINUA IL MONITORAGGIO DEI VERTICI DEL REGISTRO

Revisori legali morosi, in 3 mila regolarizzano

In attesa dell'incontro con il Mef, resta l'incognita sul passaggio delle competenze

Sono circa 3 mila i revisori che hanno regolarizzato la propria posizione dopo aver ricevuto all'inizio dell'anno la lettera con la comunicazione dell'avvio del procedimento di sospensione (si veda *ItaliaOggi* del 21 gennaio 2012). Dagli oltre 20 mila soggetti non in regola con il pagamento delle quote di inizio 2012, quindi, si è passati a 17.853 (dato al 24 aprile scorso). Si tratta di revisori che non hanno adempiuto al versamento per almeno una delle annualità oggetto di verifica, ossia quelle dal 2007 al 2011. Il monitoraggio sul regolare pagamento del contributo (pari a 26,84 euro) previsto dalla legge n. 132/1997 è svolto dalla Registro revisori legali srl, società controllata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I revisori iscritti al registro che hanno omesso di pagare la quota per tutte le cinque annualità sono invece 6.850.

«I numeri dimostrano che quando qualcosa funziona i risultati sono una diretta conseguenza», commenta Giorgio Sganga, segretario del Cndcec e presidente della Registro revisori legali, «in passato un lavoro di questo tipo non era mai stato fatto. C'erano migliaia e migliaia di persone che, forse più per trascuratezza che per malizia (visto l'esiguo importo della quota), hanno "dimenticato" di pagare per anni senza che nessuno li sol-

REVISORI CONTABILI: TUTTI I NUMERI

Totale iscritti al registro, di cui:	149.323
• Nord	• 61.668
• Centro	• 37.589
• Sud	• 50.066
Totale morosi (per almeno un anno) ad inizio 2012	Oltre 20 mila
Totale morosi (per almeno un anno) al 24 aprile 2012, di cui:	17.853
• Attualmente iscritti	• 13.085
• Cancellati	• 4.411
• Sospesi	• 357
Totale morosi per tutti gli anni 2007-2011	6.850

lecitasse. Con l'operazione di ripulitura del registro faremo sì che chi non è interessato a restare iscritto sarà eliminato. E allo stesso tempo avremo portato nelle casse del ministero della giustizia risorse preziose, specie in un momento come quello attuale».

Ricevuta la notifica di irregolarità, il revisore moroso può mettersi in regola provvedendo al versamento. Viceversa, la Commissione centrale per i revisori contabili procederà prima alla sospensione e, nel caso di mancato adeguamento entro sei mesi dalla pubblicazione del dm sanzionatorio in G.U., alla cancellazione. «È un lavoro senza

dubbio enorme, nonché piuttosto lungo», spiega Mario Turturici, presidente della Commissione centrale, «al quale abbiamo dato un input decisivo ma che senza l'apporto operativo della struttura del Cndcec non sarebbe mai stato possibile. Poiché ogni giorno c'è qualcuno che regolarizza, il bilancio definitivo potrà essere tracciato solo tra qualche mese. Alla fine di questa attività avremo un numero di iscritti al registro più basso degli attuali 150 mila ma senza dubbio più attendibile».

A preoccupare i commercialisti, però, c'è soprattutto il tema del passaggio di competenze per la tenuta del registro dal Cndcec alla Consip (si veda *ItaliaOggi* del 26 aprile 2012). «Continuiamo a restare basiti di fronte all'asso-

luta mancanza di interlocuzione», chiosa Sganga, «il consiglio nazionale ha ricevuto una lettera dal Ragioniere dello stato Mario Canzio in cui si annunciava la firma della convenzione con Consip, ma alla nostra richiesta di un incontro non c'è stata risposta. È assurdo come, in un momento in cui si cerca tanto l'efficienza e l'economicità della spesa, si voglia intervenire su un servizio che funziona perfettamente. E che non solo non costa nulla allo stato, ma recupera per suo conto entrate che nessuno in passato si era mai preoccupato di chiedere».

Valerio Stroppa